

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

CAPO PRIMO - GENERALITA'

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti Norme tecniche di attuazione (di seguito NTA), con il relativo allegato (Schede dei Piani Regolatori Particolareggiati Comunali), disciplinano l'attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Muzzana del Turgnano (di seguito PRGC).

Le indicazioni costituenti la legenda delle tavole grafiche formano parte integrante della normativa; in caso di disaccordo vale il testo delle presenti NTA.

Per gli argomenti eventualmente non trattati nelle norme, vale il Regolamento Edilizio Comunale, in caso di disaccordo vale il testo delle presenti NTA.

Le citazioni di disposizione legislative vigenti si devono intendere automaticamente modificate o integrate nel caso di modifiche o integrazioni apportate alle disposizioni stesse dopo la data di adozione delle presenti NTA.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC)

Il territorio del Comune di Muzzana del Turgnano è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni, ai vincoli ed agli indirizzi contenuti negli elaborati costituenti il presente PRGC

Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica, edilizia ed infrastrutturale del territorio comunale sono disciplinate dalle prescrizioni delle NTA, dalle Schede dei PRPC, dalla Relazione Tecnica, del Regolamento Edilizio Comunale, dalla Legge Regionale 52/91 e successive modifiche e integrazioni (di seguito L.R.52/91), nonché dalle disposizioni vigenti in materia.

Il PRGC è costituito dai seguenti elaborati (ai sensi dell'art. 30 della L.R. 52/91 e dell'art. 5 del DPGR 0126/Pres/95):

- 1 - Schema della strategia del Piano e sintesi degli elementi strutturali
- 2 - Carta delle aree edificate e delle aree urbanizzate
- 3 - Zonizzazione
- 4 - Norme tecniche di attuazione - allegato: Schede dei PRPC
- 5 - Relazione illustrativa - allegato: Relazione sui limiti di flessibilità

CAPO SECONDO - NOMENCLATURA

ART. 3 - DEFINIZIONI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

SUPERFICIE TERRITORIALE (St)

Corrisponde all'insieme delle aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensivo di quelle relative alle urbanizzazioni primarie e secondarie, con esclusione di quelle destinate dal PRGC alla rete di principale di viabilità. Vanno altresì escluse dal computo della St le aree in essa comprese di proprietà e o di uso pubblico e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)

Corrisponde alla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla St le aree interessate alle opere di urbanizzazione primaria e quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da computare il verde ed i parcheggi a servizio delle costruzioni.

INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE (It)

Tale indice esprime il volume edificabile in rapporto alla superficie territoriale.

INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA (If)

Tale indice esprime il volume edificabile in rapporto alla superficie fondiaria.

RAPPORTO DI COPERTURA (Q)

E' il rapporto tra la superficie coperta Sc e la superficie fondiaria Sf.

SUPERFICIE COPERTA (Sc)

Corrisponde all'area risultante dalla proiezione orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra.

Non concorrono alla formazione della superficie coperta :

- 1) gli aggetti completamente aerati e senza sovrastanti corpi chiusi con sporgenza fino a m. 1,50;
- 2) le pensiline di ingresso con superficie inferiore a mq 14,00;
- 3) le scale aperte;
- 4) vasche all'aperto;
- 5) i piani caricatori di edifici per attività produttive;
- 6) strutture leggere quali pergole, bersò ed altri elementi simili, fino ad un'altezza di m 2,50. Per questi elementi è richiesta la distanza dai confini stradali e di proprietà, secondo i criteri adottati per gli accessori.

VOLUME EDIFICABILE (V)

Definisce le quantità, volumetriche derivanti dall'applicazione degli indici di edificabilità, prescritti dalle norme di zona ed e il prodotto della superficie coperta per l'altezza, calcolata come descritto di seguito. Concorre alla formazione del volume complessivo anche quello di sottotetto compreso tra gli intradossi

var. 2 Testo modificato con variante n. 2.
Sostituita la parola "tre" con "due".

dell'ultimo solaio piano e quello di copertura, riferito allo spazio libero, di almeno mq 8,00 ed avente un'altezza minima di m 1,70 e massima di m 2,50.

Non concorrono alla formazione del volume i volumi tecnici, i balconi ed i porticati chiusi in non più di due lati.^{var. 2}

ALTEZZA DEGLI EDIFICI

(H)

E' l'altezza massima consentita per l'edificazione calcolata come differenza tra la quota media del profilo naturale del terreno o di quella del profilo del terreno sistemato, se più bassa, e l'intradosso dell'ultimo solaio piano o in sua assenza di quello di copertura misurato nel suo punto medio, se il solaio è inclinato.

Nel caso in cui il terreno sia a quota inferiore di quella stradale, l'altezza va riferita alla quota media della strada qualora la differenza fra le due quote non superi m 1,20, nel qual caso l'altezza dovrà essere riferita alla media fra le due quote.

Qualora tra l'intradosso dell'ultimo solaio piano e la maggior quota d'imposta interna del solaio di copertura si abbia un'altezza superiore a m 1,00, l'altezza del fabbricato dovrà far riferimento a detta quota.

Al di sopra di tale altezza potranno emergere solamente le antenne radiotelevisive ed i parafulmini, nonché, i cosiddetti volumi tecnici comprendenti gli extracorso sugli ascensori, i vani scala e le torrette da camino. Tali modesti volumi, che dovranno in ogni caso integrarsi il più, possibile all'assetto tipologico dell'edificio, non dovranno superare i m 2,50 oltre l'altezza massima prescritta.

DISTANZA TRA EDIFICI

E' la distanza minima tra una parete finestrata e la parete di un edificio antistante, misurata in proiezione orizzontale ed in senso ortogonale rispetto a ciascuna delle pareti medesime.

Si considerano fronteggianti due pareti che proiettate ortogonalmente sulla linea mediana ad esse si sovrappongono per più di tre metri.

La distanza tra edificio principale e accessorio o tra edifici accessori viene comunque ridotta a m 5, qualora gli accessori abbiano un'altezza non superiore a 3 m, anche se gli edifici interessati sono provvisti di finestre.

DISTANZA DALLE STRADE

E' la distanza minima degli edifici dal ciglio esterno delle strade pubbliche consorziali ed interpoderali compresi i marciapiedi, esclusi i percorsi pedonali.

Definiscono la distanza gli elementi che concorrono a determinare la superficie coperta Sc.

AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI

L'ampliamento di edifici esistenti corrisponde alla realizzazione di nuovi spazi, in termini sia di volume che di superficie, realizzati con l'aumento delle dimensioni dell'edificato preesistente, anche con l'uso di strutture componibili o prefabbricate. Sono considerati inoltre interventi di ampliamento quelli finalizzati al potenziamento di infrastrutture ed impianti esistenti, mediante integrazioni e/o aggiunte.

Viene considerato ampliamento anche la costruzione di edifici ad uso esclusivo accessorio quando la distanza dagli edifici esistenti non sia superiore a m 20 e tale distacco sia motivato da ragioni funzionali non altrimenti risolvibili.

AREA DI PERTINENZA

Corrisponde ai fondi in disponibilità del concessionario appartenenti alla stessa zona omogenea funzionalmente contigui.

L'area di pertinenza vincolata da edifici preesistenti si estende su tutta la proprietà quale configurata all'entrata in vigore del PRGC prescindendo dalla suddivisione delle particelle e mappali catastali o da successive alienazioni.

DISTANZE DAI CONFINI DI PROPRIETA'

(DCP)

E' la distanza minima che in caso di arretramento devono osservare gli edifici dai confini di proprietà.

Definiscono la distanza gli elementi che concorrono a determinare la superficie coperta Sc.

SUPERFICIE UTILE PER FUNZIONI NON RESIDENZIALI

La superficie utile per funzioni non abitative quali quelle direzionali, produttive (agricole, commerciali, artigianali, industriali) alberghiere, ecc. è data dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entro terra quali superfici destinate all'attività, percorsi, disimpegni, servizi igienici, depositi e simili, misurata in mq al netto di tutte le murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di logge e di eventuali scale interne e ascensori.

SUPERFICIE UTILE

(Su)^{var. 2}

Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.^{var. 2}

^{var. 2} Testo inserito con variante n. 2

SUPERFICIE UTILE

Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.

^{var. 2} Testo inserito con variante n. 2

(Sn)

CAPO TERZO - ATTUAZIONE DEL PIANO

ART. 4 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Il PRGC si attua mediante :

- Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC)
- concessione edilizia
- autorizzazione edilizia
- denuncia d'inizio attività (ai sensi dell'art. 80 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni).

I PRPC possono apportare modifiche alla previsioni del PRGC secondo quanto disposto nella relazione di flessibilità di cui all'art. 30, quinto comma, lett. b), punto 1 bis) della L.R. 52/91.

La durata dei PRPC è di 10 anni, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della LR 52/91.

Alla scadenza di detto termine, ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, della LR 52/91, restano in vigore, per il rilascio delle concessioni edilizie, tutte le norme tecniche specificate dal PRPC.

TITOLO SECONDO - NORME DI ZONA

CAPO PRIMO - ZONIZZAZIONE OPERATIVA

ART. 5 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

Il PRGC suddivide il territorio comunale, ai sensi delle Norme di Attuazione del PURG, dell'art. 2 del DM 1444/68, dell'art. 17 della L. 765/67 e dell'art. 30 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, nelle seguenti zone omogenee:

ZONA OMOGENEA A DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE

Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

- Zona omogenea A2 conservazione tipologica
- Zona omogenea A3 ristrutturazione edilizia
- Zona omogenea A6 aree libere edificabili
- Zona omogenea AV verde privato

ZONA OMOGENEA B RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO

Comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore a 12,5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature.

- Zona omogenea B1 residenziale intensiva
- Zona omogenea B2 residenziale estensiva
- Zona omogenea B3 residenziale rada
- Zona omogenea B4 residenziale del P.E.E.P.
- Zona omogenea B5 residenziale convenzionata

ZONA OMOGENEA C RESIDENZIALE DI ESPANSIONE

Comprende le parti del territorio inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea B, destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente destinazione residenziale.

Tali zone comprendono le parti di nuovo sviluppo del centro edificato.

ZONA OMOGENEA D ARTIGIANALE-INDUSTRIALE

Comprende le parti del territorio comunale destinate prevalentemente ad insediamenti industriali e artigianali.

- Zona omogenea D2.1 degli insediamenti produttivi di interesse comprensoriale di progetto
- Zona omogenea D2.2 degli insediamenti produttivi di interesse comunale di progetto

- Zona omogenea D3 degli insediamenti produttivi singoli esistenti

ZONA OMOGENEA E AGRICOLA

Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali

- Zona omogenea E 4 degli ambiti di interesse agricolo-paesaggistico
- Zona omogenea E 5 di preminente interesse agricolo
- Zona omogenea E 6 di interesse agricolo
- Zona omogenea E 6.B edilizia rurale

ZONA OMOGENEA F DI TUTELA AMBIENTALE

Comprende le parti del territorio comunale destinate alla tutela ambientale

- Zona omogenea F2 degli ambiti di tutela ambientale
- Zona omogenea F4 degli ambiti di tutela ambientale
- Zona omogenea E4.1 degli ambiti di interesse agricolo paesaggistico ricadenti nell'ex parco della Laguna

ZONA OMOGENEA L2 PER ORMEGGI E RICOVERO NATANTI

ZONA OMOGENEA O CON FUNZIONI MISTE

ZONA OMOGENEA S PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE

Comprende le parti del territorio di proprietà o di uso pubblico destinate a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

ZONA OMOGENEA V VERDE PRIVATO

Comprende le parti del territorio interessate da orti o giardini privati interni o contigui ai centri abitati.

CAPO SECONDO - NORME SPECIFICHE DI ZONA

ART. 6 - ZONA A (di interesse storico e ambientale)

(1) Stato di fatto

Sono le parti del territorio corrispondenti all'agglomerato urbano originario, comprese le aree circostanti che sono da considerarsi parte integrante della forma strutturale dello stesso e della sua topografia ambientale.

(2) Attuazione:

Per le zone A lo strumento attuativo del PRGC è il PRPC di iniziativa pubblica e/o privata esteso all'intero ambito perimetrato nelle planimetrie della zonizzazione.

E' fatto salvo il PRPC delle Zone A approvato con deliberazione consiliare n° 31 del 26.06.1998, nonché quelli anche solo adottati alla data di adozione della presente Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale.

Eventuali ulteriori varianti al suddetto PRPC dovranno adeguarsi alle previsioni formulate dal presente PRGC per la zona omogenea A.

(3) Disposizioni per i piani attuativi

Nell'ambito della zona A il PRGC individua le seguenti zone omogenee : A2, A3, A6 ed AV.

Nella formazione di tali piani attuativi, dovranno essere osservati i criteri indicati nelle presenti norme per l'attuazione delle zone A2, A3, A6 ed AV e, più specificatamente, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate di seguito per l'eventuale individuazione, all'interno delle zona A3, delle sottozone A4,A5,A6 ed A7.

(4) Altri elementi normativi

Nel caso in cui gli esercizi commerciali vengono ricavati in edifici di nuova realizzazione, gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:

parcheggi stanziali e di relazione min: secondo quanto previsto dall'art. 16 del DPGR
0126/Pres/95

ZONA OMOGENEA A 2

(1) E' costituita dagli immobili singoli e loro pertinenze da assoggettare a conservazione tipologica in quanto presentano caratteri tipologici primari nella scala dei valori storico-ambientali della struttura urbana locale.

(2) Destinazioni d'uso:

- a) residenziali;
- b) ricettive e per la ristorazione;
- c) professionali, tecniche, amministrative e di servizio.

(3) Interventi ammessi:

Sono ammessi gli interventi intesi a conservare l'organismo edilizio e a migliorarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che non alterino la tipologia, gli elementi strutturali, i particolari decorativi, nonché gli interventi rivolti al ripristino e alla migliore lettura del tipo edilizio originario.

In particolare sono ammessi :

- a) modifiche al fine di ricomporre lo schema distributivo originale;
- b) demolizione e rifacimento conforme all'originale di parti dell'edificio gravemente deteriorate;
- c) demolizione di parti dell'edificio estranee all'originale;

- d) ripristino di aperture occluse od alterate;
- e) costruzione entro il fabbricato di : WC, centrali termiche, locali di servizio e inserimento di impianti tecnologici;
- f) costruzione di locali interrati solo per impianti tecnologici e dentro la proiezione del fabbricato esistente.

Non e' ammesso in particolare :

- a) costruzione di nuovi corpi di fabbrica;
- b) nuove costruzioni di terrazzini a sporgere;
- c) messa in opera di manti di copertura diversi dall'originale;
- d) apertura di lucernari sulle falde del tetto
- e) applicazione di nuovi rivestimenti sulle facciate: materiale plastico, marmi o altro in difformità dall'originale.

(4) Disposizioni particolari:

- a) i viali di accesso devono essere inghiaciati ovvero rifiniti con materiali idonei (acciottolato, lastre in pietra, tappeti erbosi, ecc.) ;
- b) la piantumazione dovrà essere conservata e, ove necessario, sostituita ed incrementata con essenze autoctone.

ZONA OMOGENEA A 3

(1) E' costituita dalle parti di tessuto urbano da assoggettare a ristrutturazione edilizia.

(2) Descrizione dell'intervento:

L'obbiettivo dei piani attuativi è quello di promuovere il recupero del valore economico e sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, nonché quello di riqualificare e/o riprogettare gli spazi pubblici e di uso pubblico in essi compreso.

I piani attuativi dovranno pertanto definire accuratamente sia le tecniche costruttive ed i materiali di possibile utilizzo negli interventi di ristrutturazione ai fini della salvaguardia della omogeneità dell'edificato, nonché gli interventi necessari a riqualificare le infrastrutture e gli spazi pubblici e a riconoscere la consistente destinazione ad orti delle aree libere identificabili poste all'interno delle zone A.

Dovranno altresì migliorare e qualificare l'immagine del quadro urbano di questa zona omogenea, con particolare riferimento ai fronti degli edifici e delle aree prospicienti la S.S. 14.

I piani attuativi potranno prevedere adeguamenti alle viabilità' esistenti anche attraverso le indicazioni di nuovi tracciati stradali ed integrare la dotazione di parcheggi e dei verdi pubblici, nonché dei percorsi pedonali.

(3) Destinazioni d'uso

- a) residenziali;
- b) commerciali, limitatamente agli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato e media struttura (ai sensi dell'art. 2 Delib. GR n° 1278/99), ricettive e per la ristorazione;
- c) attività professionali, tecniche, amministrative e di servizio;
- d) artigianali di servizio alla funzione residenziale, previa verifica dell'A.S.S.;
- e) depositi agricoli esclusivamente sui lotti con edifici agricoli in esercizio alla data di entrata in vigore del PRGC.

(4) Interventi ammessi

Sono consentiti gli interventi di cui al capo I e II del Titolo VI della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ad eccezione degli interventi di ristrutturazione urbanistica.

(5) Indici e standard urbanistici ed edilizi

a) Indice edificabilità fondiaria : 3.00 mc/mq. Gli ampliamenti di edifici destinati o da riservare alle destinazioni d'uso ammesse per questa zona omogenea. potranno essere previsti con l'osservanza dei presenti indici e standard urbanistici a condizione che siano rispettati i criteri formali e tipologici da prevedersi nei relativi piani attuativi.

Per gli edifici esistenti che alla data di approvazione del presente PRGC abbiano già superato o siano prossimi all'indice di fabbricabilità fondiario massimo di 3,00 mc/mq, potranno essere previsti ampliamenti nella misura massima del 20% della volumetria esistente a tale data, una tantum e fino ad un massimo di mc 150 in deroga al solo If suddetto.

b) Altezza massima degli edifici: non superiore all'altezza massima esistente entro i rispettivi piani attuativi.

c) Distanza dal filo strada: saranno definite in sede di piano attuativo avendo cura, ove possibile, di garantire il mantenimento degli allineamenti con gli edifici esistenti.

d) Distanza dai confini di proprietà: nel rispetto delle norme del Codice Civile.

e) Distanza tra edifici: le distanze tra edifici non adiacenti non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e di pregio ambientale.

Prescrizioni particolari

Il presente PRGC demanda ai piani attuativi l'eventuale individuazione, nelle zone A3, delle sottozone A4,A5,A6 ed A7 nel rispetto dei seguenti criteri operativi :

Sottozona A4 : l'eventuale individuazione degli immobili soggetti a demolizione con ricostruzione, dovrà essere compatibile con l'obiettivo di garantire la riproposizione della tipologia ambientale e della forma strutturale che qualifica il tipo di impianto urbano preesistente, o di configurare un tessuto edilizio più compatto e omogeneo nel rispetto dei criteri tipologici descritti nella successiva sottozona A6.

Negli interventi di ricostruzione dovranno essere osservati gli indici e gli standard urbanistici, nonché, le prescrizioni di cui alla predetta sottozona A6.

Qualora un edificio esistente, per comprovate motivazioni statiche risulti pericolante e non rispetti gli indici edilizi suddetti, e, ammessa la sua demolizione e ricostruzione in sito limitatamente ai volumi preesistenti, purché non venga destinato al ricovero dei bovini. Per tali casi i piani attuativi potranno apportare quegli aggiustamenti planimetrici ritenuti necessari per migliorare l'inserimento dei nuovi edifici nell'impianto urbano esistente, nonché, prevedere deroghe ai limiti volumetrici preesistenti unicamente per motivi igienico-sanitari e alle distanze nel caso di completamento di cortine edilizie in presenza di allineamenti esistenti.

Per questa sottozona omogenea i piani attuativi dovranno assicurare che nelle ricostruzioni siano rispettate le condizioni ambientali preesistenti usando nelle nuove costruzioni i materiali tradizionali ed eventualmente reimpiegando in esse quegli elementi architettonici e decorativi che si fossero recuperati dalle demolizioni.

Sottozona A5: La demolizione di edifici senza ricostruzione dovrà riguardare prevalentemente immobili la cui destinazione d'uso sia diversa da quelle ammesse dalle presenti norme per le zone A3, oppure strutture edilizie di recente edificazione estranee alle caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio esistente.

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione non potranno comunque modificare la forma strutturale dell'impianto urbano ed in particolare la specificità del sistema dei fronti strada che prospettano sulla via Roma e sulle strade ortogonali alla stessa.

Sottozona A6: L'eventuale individuazione di aree libere edificabili entro la zona A3 dovrà essere compatibile con l'obiettivo di garantire il permanere della tipologia ambientale e della forma strutturale preesistente ed in particolare il permanere del sistema dei fronti strada e delle corti interne specificatamente per quanto riguarda il tessuto edilizio che

prospetta, senza soluzione di continuità, sulla via Roma e sulle principali strade ortogonali alla stessa.

Nell'eventuale previsione di aree libere edificabili si dovrà pertanto privilegiare quelle che concorrono a saldare tra loro le preesistenze edilizie con l'obbiettivo di ottenere un tessuto urbano più compatto e omogeneo che superi la logica della costruzione di edifici monofamiliari su lotti isolati.

Per gli edifici di nuova costruzione previsti in questa sottozona, la composizione planimetrica deve essere semplice con esclusione di forme che comportino volumi troppo articolati e non coordinati per composizione e linguaggio con le caratteristiche dell'edilizia tradizionale.

Relativamente alla nuova edificazione dovranno essere osservati i seguenti indici e standard urbanistici:

- a) Indice massimo di edificabilità fondiaria : 3,00 mc/mq;
- b) Altezza massima degli edifici : come zona A3;
- c) Distanza dal filo strada : saranno definite in sede di piano attuativo avendo cura, ove possibile, di garantire il mantenimento degli allineamenti con gli edifici esistenti;
- d) Distanza dai confini di proprietà : nel rispetto delle norme del Codice Civile;
- e) Distanza tra edifici : come zona A3.

Tipologie edilizie

Saranno definite in sede di piano attuativo, unitamente al numero dei piani fuori terra, coerentemente con le tipologie edilizie circostanti.

Destinazioni d'uso ammesse

Come Zona A3.

Sottozona A7: L'eventuale indicazione all'interno della zona A3 delle aree libere inedificabili dovrà, essere preordinata soprattutto a salvaguardare e valorizzare il sistema degli orti privati, poiché, costituisce un elemento tipologico e funzionale che caratterizza e qualifica il modello insediativo dell'ambito centrale dell'agglomerato urbano.

ZONA OMOGENEA A 6

(1) Sono le parti circostanti dell'agglomerato urbano che sono da considerarsi parte integrante della forma strutturale dello stesso e della topografia ambientale.

(2) La sottozona A6 è caratterizzata da aree libere inedificate.

(3) Destinazioni d'uso

Le aree sono riservate alla residenza e alle opere di urbanizzazione primaria a servizio del centro storico. Per i nuovi edifici saranno consentite le seguenti destinazioni d'uso :

- a) Residenziali.
- b) commerciali, limitatamente agli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato e di media struttura (ai sensi dell'art. 2 Delib. GR n° 1278/99), tecniche, amministrative e di servizio.
- c) Ricettive e per la ristorazione.
- d) Artigianali di servizio alla funzione residenziale previa verifica dell'ASS.

(4) Interventi ammessi

Gli interventi ammessi devono essere preordinati a:

- a) Riproporre la forma strutturale preesistente ed in particolare il sistema dei fronti strada e delle corti interne con l'obbiettivo di ottenere una tipologia insediativa in cui le nuove unità edilizie si accostino in modo compatto per costituire, in corrispondenza della viabilità, di connettivo, e della via Roma, una cortina edilizia significativa;
- b) Ottenere un tessuto edilizio dove la composizione planimetrica dei nuovi edifici sia di concezione semplice e lineare, con l'espulsione di forme che comportino volumi troppo articolati e non coordinati

per composizione e linguaggio con le caratteristiche dell'edilizia tradizionale che qualifica il sistema insediativo del centro storico;

c) Dotare la zona delle necessarie opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alla realizzazione di una viabilità, di connettivo e dei parcheggi pubblici in ragione, questi ultimi, di una superficie non inferiore a mq 3,00 ogni 100 mc di volume teoricamente edificabile.

La determinazione delle sezioni tipo della viabilità di connettivo e gli interventi a verde di inserimento ambientale sono demandati al piano attuativo fermo restando il divieto di immissione sulla SS 14 e l'utilizzo di essenze vegetali autoctone.

(5) Indici e parametri urbanistici ed edilizi

a) If max : mc/mq 3,00

b) H max : non superiore all'altezza degli edifici circostanti di carattere storico e di pregio ambientale.

c) Distanze :

- dalle strade e tra edifici : saranno definite in sede di P.A. coerentemente con l'obiettivo di riproporre l'edificazione a cortina.

- dal confini di proprietà : nel rispetto delle norme del Codice Civile.

ZONA OMOGENEA A V

(1)E' costituita dalle parti di territorio incluso nelle zone A, ricadenti all'interno di lotti edificati e non, destinate a verde privato.

(2) Destinazioni d'uso

La zona è destinata al mantenimento o alla creazione di aree libere con vegetazione anche arborea e/o arbustiva con funzione di verde privato di arredo.

(3) Interventi ammessi

E' demandata al piano attuativo la definizione di utilizzo del territorio.

Il patrimonio arboreo esistente dovrà essere conservato ed incrementato con la messa a dimora di essenze autoctone. Sono pertanto vietati il taglio e l'estirpazione di alberi di medio ed alto fusto, nonché di eventuali siepi, in assenza di specifica autorizzazione del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia.

Nel caso di interventi edilizi in lotti parzialmente interessati da questa zona la progettazione dovrà determinare dettagliatamente gli interventi sull'area verde di pertinenza con l'elencazione anche dei tipi di essenze da utilizzare.

ART. 7 - ZONA OMOGENEA B1 (intensiva)

(1) Stato di fatto

Corrispondono alle parti del territorio di recente edificazione con caratteristiche sufficientemente definite e da integrare con opportuni completamenti edilizi.

La zona B1 è caratterizzata da densità elevata e prevalente tipologia edilizia residenziale.

(2) Destinazioni d'uso

Le zone sono riservate alla residenza ed alle attività compatibili.

Per nuovi edifici o trasformazione di esistenti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

a) Residenziali.

b) Commerciali, limitatamente agli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato e di media struttura (ai sensi dell'art. 2 Delib. GR n° 1278/99), tecniche, amministrative e di servizio.

c) Artigianali compatibili con la residenza, previa verifica dell'A.S.S.

d) Depositi agricoli, nonché, allevamenti avicunicoli esclusivamente per il fabbisogno familiare, previa verifica dell'A.S.S.

(3) Attuazione

Le opere si realizzano mediante interventi diretti. Ove risulti necessario, il Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia potrà richiedere la realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione primaria relative alle aree oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 11 della L. 10/77.

(4) Indici e parametri urbanistici

If max	mc/mq	1,20
H max	m	9,50
Q max.	mq/mq	0,35
Distanze:		
da strade, min	m	6,00
da confini di proprietà, min	m	a confine o 5,00
per corpi accessori	m	a confine o 3,00
con H max. < m 3,00, min		

(5) Disposizioni particolari

L'allineamento degli edifici ai confini, escluso quello verso strada, è ammesso fatti salvi i diritti di terzi. Per i nuovi edifici è prescritta in ogni caso la distanza minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, con esclusione dei vani accessori.

Gli edifici esistenti, alla data di approvazione del PRGC, in lotti saturi o prossimi alla saturazione possono essere ristrutturati e/o ampliati per comprovate esigenze fino ad un massimo di 200 mc, una tantum e comunque non superiore al 50% del volume esistente, per ciascuna destinazione d'uso ammessa.

Nelle nuove edificazioni e negli interventi su edifici esistenti le coperture saranno a falde con pendenza minima anche per il sottolinda pari alla preesistente o compresa tra i 35% e 45% .

E' fatto divieto di realizzare nuovi accessi carrai sulla viabilità di interesse regionale.

Norme particolari per gli esercizi commerciali

Nel caso in cui gli esercizi commerciali vengono ricavati in edifici di nuova realizzazione, gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:

parcheggi stanziali e di relazione min: secondo quanto previsto dall'art. 16 del DPGR
0126/Pres/95

ART. 8 - ZONA OMOGENEA B2 (estensiva)

(1) Stato di fatto

Corrisponde alle parti del territorio di recente edificazione con caratteristiche sufficientemente definite, ma modeste relativamente agli attuali insediamenti esistenti e da integrare con opportuni completamenti edilizi.

La zona B2 è caratterizzata da densità modesta e prevalente tipologia residenziale.

(2) Destinazioni d'uso

Le zone sono riservate alla residenza ed alle attività, compatibili.

Per nuovi edifici o trasformazione di esistenti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) Residenziali.
- b) Commerciali, limitatamente agli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato e di media struttura (ai sensi dell'art. 2 Delib. GR n° 1278/99), tecniche e di servizio.
- c) Artigianali compatibili con la residenza, previa verifica dell'A.S.S.
- d) Depositi agricoli, nonché allevamenti avicunicoli esclusivamente per il fabbisogno familiare, previa verifica dell'A.S.S.

(3) Attuazione

Le opere si realizzano mediante interventi diretti.

Ove risulti necessario, il Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia, potrà, richiedere la realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione primaria relative alle aree oggetto dell'intervento ai sensi dell'art.11 della Legge 10/77.

(4) Indici e parametri urbanistici

If max	mc/mq	0,90
H max	m	8,50
Q max.		0,25
Distanze:		
da strade, min	m	7,00
da confini di proprietà, min	m	5,00
per corpi accessori	m	a confine o 3,00
con H max. < m 3,00, min		

(5) Disposizioni particolari

L'allineamento dei corpi accessori a confine, escluso quello verso strada, è ammesso fatti salvi i diritti di terzi.

Per nuovi edifici è prescritta in ogni caso la distanza minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, con esclusione dei vani accessori.

Gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G.C., in lotti saturi o prossimi alla saturazione, possono essere ristrutturati e/o ampliati per comprovate esigenze fino ad un massimo di 200 mc (una tantum e comunque non superiore al 50% del volume esistente) per ciascuna destinazione d'uso ammessa.

Per l'ambito dell'ex Piano di Lottizzazione convenzionata "Erica", individuato nella planimetria della zonizzazione con la simbologia dei piani attuativi approvati restano in vigore, per il rilascio delle concessioni edilizie, tutte le norme tecniche di attuazione e le indicazioni planivolumetriche del PdL approvato con deliberazione consiliare n° 15 del 20.03.1978.

ART. 9 - ZONA OMOGENEA B3 (rada)

(1) Stato di fatto

Corrisponde alle parti del territorio caratterizzate da insediamenti non sufficientemente definiti anche sotto il aspetto della tipologia d'uso, localizzati in aree diverse da quelle specificatamente urbane e/o comunque con scarso utilizzo degli edifici esistenti a fini residenziali. La zona B3 e' caratterizzata da densità rada e con tipologia generalmente mista.

(2) Destinazioni d'uso

Le zone sono riservate alla residenza ed alle attività compatibili.

Per nuovi edifici o trasformazione di esistenti sono annesse le seguenti destinazioni d'uso:

a) Residenziali.

b) Commerciali, limitatamente agli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato e di media struttura (ai sensi dell'art. 2 Delib. GR n° 1278/99), tecniche e di servizio ad esclusione delle zone B3 attestate sulla viabilità di interesse regionale.

c) Artigianali compatibili con la residenza, nonché, allevamenti avicunicoli per il fabbisogno familiare, previa verifica dell'A.S.S. e depositi agricoli.

(3) Attuazione

Le opere si realizzano mediante interventi diretti.

Ove risulti necessario, il Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia, potrà, richiedere la realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione primaria relative alle aree oggetto dell'intervento al sensi dell'art.11 della Legge 10/77.

(4) Indici e parametri urbanistici

If max	mc/mq	0,70
H max	m	8,50
Q max.		0,17
Distanze:		
da strade, min	m	7,00
da confini di proprietà, min	m	5,00
per corpi accessori	m	a confine o 3,00
con H max. < m 3,00, min		

(5) Disposizioni particolari

L'allineamento dei corpi accessori a confine, escluso quello verso strada, è ammesso salvo i diritti di terzi.

Per i nuovi edifici è prescritta in ogni caso la distanza minima assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate di edifici e pareti antistanti, con esclusione dei vani accessori.

Gli edifici esistenti, alla data di approvazione del PRGC in lotti saturi o prossimi alla saturazione, possono essere ristrutturati e/o ampliati per comprovate esigenze fino ad un massimo di 200 mc (una tantum e comunque non superiore al 50% del volume esistente) per ciascuna destinazione d'uso ammessa

E' fatto divieto di realizzare nuovi accessi carrai sulla viabilità di interesse regionale.

Relativamente all'attività produttiva esistente nella zona omogenea B3, così come individuata con apposita simbologia dalle planimetrie della zonizzazione, non è ammesso l'ampliamento della superficie coperta con destinazione produttiva.

Norme particolari per gli esercizi commerciali

Nel caso in cui gli esercizi commerciali vengono ricavati in edifici di nuova realizzazione, gli stessi devono essere dotati di adeguate aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali seguenti:

 parcheggi stanziali e di relazione min: secondo quanto previsto dall'art. 16 del DPGR 0126/Pres/95 come modificato dal DPGR 242/2000 – articolo 2.

ART. 10 - ZONA OMOGENEA B4 (P.E.E.P.)

(1) Stato di fatto

Corrisponde alle parti del territorio comunale già interessate da un piano per l'edilizia economica e popolare il cui programma edilizio è stato solo in parte realizzato.

(2) Destinazioni d'uso:

la zona è riservata alle seguenti funzioni

- a) residenza
- b) verde attrezzato
- c) viabilità e parcheggi

(3) Attuazione

Le opere si realizzano mediante interventi diretti sulla base del PEEP in vigore.

(4) Indici e parametri urbanistici

Per tipologie edilizie costituite da alloggi in linea con tre piani fuori terra

If max	mc/mq	2,00
H max	m	8,50
Q max.	mq/mq	0,25
Distanze:		
da strade, min	m	7,50
da confini, min	m	in aderenza o 5,00
tra edifici	m	in aderenza o 10,00

Per tipologie costituite da alloggi a schiera con due piani fuori terra :

If max	mc/mq	1,50
H max	m	6,50
Distanze:		
da strade, min	m	7,50
da confini, min	m	in aderenza o 5,00
tra edifici	m	in aderenza o 10,00

(5) Disposizioni particolari

Nell'ambito del Piano Attuativo dovrà essere destinata a parcheggi pubblici e a verde attrezzato una superficie non inferiore rispettivamente a 2,50 e 7 mq/ab. per ogni 100 mc di volume teoricamente edificabile.

Nella zona a verde attrezzato, destinata alla realizzazione di spazi verdi a prato alberato, a percorsi pedonali e a piazzole lastricate, non e' consentito alcun tipo di edificazione. In tale zona saranno previste attrezzature con funzioni ricreative e di sosta quali panchine, altalene, scivoli, ecc..

La viabilità dovrà avere una sezione minima di m 9,00 con una carreggiata di m 6,00 , nonché con uno o due marciapiedi per complessivi m 3,00 di sezione.

ART. 11 - ZONA OMOGENEA B5 (residenziale convenzionata)

(1) Stato di fatto

Corrisponde alle parti del territorio localizzate in aree diverse da quelle specificatamente urbane non completamente dotate di opere di urbanizzazione primaria.

(2) Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle fissate per la zona omogenea B3.

(3) Attuazione

Le opere si realizzano mediante Concessione Edilizia Convenzionata.

La convenzione e/o l'atto d'obbligo fisserà le modalità e i tempi per la contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio dei nuovi insediamenti. In particolare dovranno essere definite le seguenti opere di urbanizzazione:

- la viabilità di accesso ai lotti
- l'allacciamento ai pubblici servizi (acquedotto, fognatura, ecc.)

(4) Indici e parametri urbanistici

Gli indici e i parametri urbanistici ammessi sono quelle fissate per la zona omogenea B3

(5) Disposizioni particolari

Le disposizioni particolari sono quelle fissate per la zona omogenea B3.

ART. 12 - ZONA OMOGENEA C (residenziale di espansione)

(1) Stato di fatto

Corrisponde alle parti del territorio di espansione degli abitati, attualmente inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunge i limiti di cui alle zone B.

(2) Destinazioni d'uso

La zona è riservata alla residenza e alle attività connesse e compatibili.

Sono connesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) Opere di urbanizzazione primaria.
- b) Opere di urbanizzazione secondaria.
- c) Residenza
- d) Commerciali, limitatamente agli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato e di media struttura (ai sensi dell'art. 2 Delib. GR n° 1278/99), tecniche, amministrative e di servizio.

(3) Attuazione

Per le zone C lo strumento attuativo è il PRPC di iniziativa pubblica o privata esteso alle zone indicate nella cartografia della zonizzazione.

Nell'allegato "Schede dei PRPC" sono riportate le indicazioni progettuali per ogni ambito unitario nelle quali sono fissati, tra l'altro, i gradi di elasticità del PRPC, l'opera o le opere di urbanizzazione primaria previste e da realizzare, nonché la superficie corrispondente.

La localizzazione dell'opera o delle opere di urbanizzazione sarà stabilita dal piano attuativo di intesa con l'Amministrazione Comunale in ottemperanza agli indirizzi e/o prescrizioni contenute nelle "Schede dei PRPC".

(4) Indici e parametri urbanistici

It max	mc/mq	1,00
H max	m	8,50
Superficie lotto, min	mq	800
Distanze:		
da strade, min	m	7,50
da confini di proprietà, min	m	in aderenza o 5,00
tra edifici, min	m	in aderenza o 10,00

(5) Disposizioni particolari

Nell'ambito dei P.R.P.C. dovrà essere destinata a parcheggi di relazione ed a nucleo elementare di verde una superficie non inferiore rispettivamente a mq 3,00 e mq 4,00 per ogni 100 mc di volume teoricamente edificabile.

La superficie da destinare a parcheggi stanziali dovrà essere non inferiore a 1 mq / 10 mc di costruito.

La viabilità dovrà avere una sezione minima di m 9,00 con una carreggiata di m 5,00, nonché uno o due marciapiedi per complessivi m 3,00 di sezione.

Le distanze minime tra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere non inferiori a m 10,00.

La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 10,00 .

Nella formazione dei P.R.P.C. non potrà essere previsto un volume edificabile complessivo inferiore al 90% di quello massimo risultante dall'applicazione dell'indice It di edificabilità territoriale.

ART. 13 - ZONA D2.1 (degli insediamenti produttivi di interesse comprensoriale di progetto)

(1) Stato di fatto

Corrisponde alle parti del territorio destinate ad insediamenti artigianali/industriali o assimilati di interesse comprensoriale di progetto.

(2) Destinazioni d'uso

Le zone sono riservate ad insediamenti artigianali/industriali, alla logistica o assimilati ed attività connesse e compatibili.

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- Opere di urbanizzazione primaria
- Opere di urbanizzazione secondaria
- Produttive artigianali/industriali previa verifica dell'A.S.S.
- Di deposito, commerciali (purché connesse con la commercializzazione dei prodotti dell'attività artigianale/industriale), tecniche, amministrative e di servizio alle attività insediate
- Logistica e direzionale

E' ammessa la costruzione di un solo alloggio per azienda, finalizzato alla custodia ed incorporato o collegato senza soluzione di continuità all'edificio per l'attività economica.

(3) Attuazione

Per le zone D2.1 lo strumento attuativo è il PRPC di iniziativa pubblica, privata o mista privata/pubblica esteso all'intera zona identificata nella cartografia di zonizzazione.

Il PRPC dovrà farsi carico di:

- individuare e differenziare l'assetto urbanistico degli insediamenti produttivi da quelli della logistica e direzionali, salvaguardando il limite del 50% della Sf per gli insediamenti di trasporto di merci
- risolvere il collegamento con la SS 353 in conformità alle norme del Codice della Strada e secondo le modalità impartite dall'Ente proprietario. L'intersezione con la SS 353 dovrà risultare canalizzata e dotata di una corsia centrale di accumulo nonché di corsie di decelerazione e accelerazione laterali. Il PRPC dovrà inoltre porre particolare attenzione alla progettazione delle aree interessate dalla citata intersezione onde assicurare un adeguato inserimento ambientale della parte del corso d'acqua tutelato latitante la SS 353, curando le aree di risulta comprese tra il nuovo dispositivo d'accesso e l'esistente sedime del corso d'acqua.
- definire una suddivisione dei lotti del tipo consequenziale in relazione alla realizzazione delle viabilità sopradescritte
- definire lo schema generale delle urbanizzazioni dell'area ed in particolare le modalità di raccolta e trattamento degli effluenti liquidi
- prevedere una fascia a verde pubblico lungo tutto il corso d'acqua al margine occidentale della zona per una larghezza minima di m. 50. Nell'ambito di una fascia di m. 100 esterna a quella destinata a verde pubblico prevista lungo il corso d'acqua che delimita il margine occidentale della zona produttiva, l'eventuale edificazione dovrà rispettare un'altezza massima di m. 7,00.
- localizzare una quota prevalente di parcheggi di relazione di cui al successivo punto (4) in adiacenza alla zona a verde pubblico sopra descritta, con la realizzazione di alberature fra gli stalli e la pavimentazione degli stalli stessi con materiali che consentano la permeabilità della acque meteoriche
- definire gli interventi di mitigazione ambientale e delle opere vegetali di mascheratura perimetrale con essenze arboree autoctone d'alto fusto. Le strutture produttive dovranno essere concepite non come una semplice addizione di singoli elementi spaziali, ma come elementi integrati secondo uno studio unitario razionale, utilizzando tipologie edilizie di buona qualità e di concezione semplice, in

assonanza ai connotati tipologici propri di un'edilizia lineare e modulare, con esclusione delle coperture a vista a falda inclinata.

(4) Indici e parametri urbanistici

Q max	mq/mq	0,50
H max	m	15,00
Distanze:		
da autostrada, min	m	60,00
da altre strade, min	m	10,00
da confini di proprietà, min	m	10,00
tra edifici, min	m	10,00
Sup. per parcheggi stanziali nelle aree di pertinenza dei lotti		1 posto auto ogni 2 addetti con min 1 posto auto
Sup. per parcheggi di relazione, da ricavare nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale, min	mq	10% della superficie utile (Su) ^{var. 2}
Sup. per aree da riservare a verde alberato, min	mq	10 % della St

(5) Disposizioni particolari

Il PRPC dovrà definire le caratteristiche degli insediamenti produttivi ammissibili in relazione alle materie trattate, al ciclo di lavorazione, agli effetti sull'ambiente nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti. In considerazione della compatibilità ambientale richiesta agli insediamenti produttivi, ai fini dell'insediamento di nuove attività sono espressamente escluse:

1. l'insediamento e l'attivazione di tutti gli impianti relativi alle operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B del D.L. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni ("Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti degli imballaggi");
2. l'insediamento e l'attivazione di attività che utilizzino come materia prima le sostanze ed i preparati cancerogeni e/o mutageni e/o teratogeni, nei termini di attuazione delle norme sull'etichettatura, di cui al D.L. 03.02.1997 n. 52.

Sono altresì di norma vietati gli impianti industriali soggetti a rischi di incidenti rilevanti, sottoposti alla procedura di cui al D.P.R. 17.05.1988 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni ("Direttiva Seveso").

L'insediamento e l'attivazione delle industrie insalubri di 1a classe del DM 06.09.1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U.L.L.S.S. (R.D. 1265/34)", ai fini del rilascio della concessione edilizia da parte del Comune, dovrà essere preceduto da una valutazione collegiale tra il Comune di Muzzana del Turgnano e l'A.S.S. competente, al fine di garantire una selezione delle attività suddette in relazione alle potenziali ricadute negative sull'ambiente.

Sono inoltre consentite, previo parere favorevole del Sindaco e dell'A.S.S. competente, tutte le attività

^{var. 2} Modifica del testo con variante n. 2
Sostituita la percentuale 30% con 10%.

di trattamento, recupero e deposito temporaneo dei rifiuti e/o residui di lavorazione prodotti dagli insediamenti produttivi, eseguite nel medesimo luogo di produzione e aventi l'obiettivo finale della minimizzazione della quantità dei rifiuti e del recupero delle materie prime, con l'eccezione delle operazioni di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e consumo di processi di combustione che sono vietate. In ogni caso tutte le operazioni di recupero consentite devono prevedere l'impiego della migliore tecnologia disponibile sul mercato, rispettare i limiti di emissione in atmosfera di inquinanti stabiliti dalle disposizioni vigenti, nonché fare salva l'osservanza di tutti gli altri vincoli esistenti a tutela dei profili sanitari ed ambientali.

E' inoltre consentito il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione, previo parere favorevole del Sindaco e dell'A.S.S. competente, qualora si tratti di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti non pericolosi in forma liquida o polverosa o di rifiuti che possano dar luogo alla formazione di percolati, purché lo stesso rispetti quanto previsto dall'art. 6, lettera m), del D.L. 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, con le prescrizioni che seguono.

I serbatoi contenenti rifiuti o residui di lavorazione destinati al riutilizzo in forma liquida dovranno essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume dei serbatoi stessi.

I rifiuti o residui di lavorazione destinati al riutilizzo da cui si possono originare percolati spontaneamente o per contatto con eventuali acque meteoriche dovranno essere stoccati in luoghi coperti su piattaforme impermeabili dotate di pozzetti di raccolta e convogliamento delle sostanze liquide eventualmente rilasciate.

Le aree scoperte destinate allo stoccaggio all'aperto e/o alla movimentazione di tipologie di merci, sostanze e/o rifiuti tali per cui il loro spandimento sul terreno possa costituire pericolo di inquinamento dovranno essere sistemate mediante adeguata pavimentazione impermeabile con il convogliamento in fognatura delle acque di prima pioggia.

I rifiuti o i residui di lavorazione destinati al riutilizzo in forma polverosa dovranno essere stoccati, oltre che nel rispetto delle prescrizioni precedenti, anche adottando tutte le modalità gestionali necessarie ad evitare una loro dispersione nell'ambiente.

Tutti gli impianti produttivi dovranno essere dotati di adeguati ed efficaci sistemi di contenimento degli odori molesti per la popolazione, i quali dovranno essere costantemente mantenuti in efficienza.

Gli insediamenti produttivi non dovranno far aumentare il rumore all'interno ed all'esterno delle abitazioni al di sopra dei limiti che sono fissati o che verranno fissati per le zone in questione, ai sensi della Legge 26.10.1995 n° 447. In attesa degli adempimenti relativi i valori limite differenziali di immissione applicabili sono quelle indicati nell'art. 4 del DPCM 14.11.1997.

L'eventuale cambiamento di tipologia di attività di un insediamento produttivo esistente sarà soggetto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Per "attività" si fa riferimento sia alle attività interne ai fabbricati che a quelle svolte all'aperto ed i relativi impianti.

ART. 14 - ZONA D2.2 (degli insediamenti produttivi di interesse comunale di progetto)

(1) Stato di fatto

Corrisponde alle parti del territorio destinate ad insediamenti artigianali/industriali o assimilati di progetto.

(2) Destinazioni d'uso

Nelle zone D2.2 sono consentite le seguenti destinazioni d'uso delle aree e dei volumi edificati:

- Opere di urbanizzazione primaria
- Opere di urbanizzazione secondaria
- Produttive artigianali e industriali, previa verifica dell'A.S.S.
- Di deposito, commerciali limitatamente alla commercializzazione dei prodotti dell'attività di cui al precedente alinea, tecniche, amministrative e di servizio.
- E' ammessa la costruzione di un solo alloggio per azienda, finalizzato alla custodia ed incorporato o collegato senza soluzione di continuit  all' edificio per l'attivit  economica.
- E' esclusa la costruzione di industrie insalubri che coinvolgono materiali organici che possono subire degradazioni tali da produrre emissioni in atmosfera e che utilizzino processi produttivi che coinvolgono metalli presenti in soluzione o allo stato di vapore.

(3) Attuazione

Per le zone D2.2 lo strumento attuativo del PRGC   il PRPC di iniziativa privata o pubblica esteso all'intera zona indicata nella cartografia della zonizzazione.

E' fatto salvo il PRPC approvato con deliberazione consiliare n  48 del 20.11.1998.

(4) Indici e parametri urbanistici

Nelle zone D2.2 sono consentiti interventi secondo i seguenti indici e parametri urbanistici

Q max	mq/mq	0,50
H max	m	10,00
Distanze:		
da ferrovia	m	30,00
da strade di interesse regionale, min	m	20,00
da altre strade, min	m	10,00
da confini di propriet�, min	m	5,00
tra edifici, min	m	10,00
Sup. per parcheggi stanziali nelle aree di pertinenza dei lotti		1 posto auto ogni 2 addetti con min 1 posto auto
Sup. per parcheggi di relazione, da ricavare nelle aree di pertinenza ovvero in prossimit� dell'immobile industriale	mq	10% della superficie utile (Su) ^{var. 2}
Sup. per aree da riservare		10 % della Sf

^{var. 2} Modifica del testo con variante n. 2
Sostituita la percentuale 30% con 10%.

a verde alberato, min

(5) Disposizioni particolari

Lungo il perimetro della zona industriale dovranno essere adottate opportune mascherature con la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive, preferibilmente autoctone.

Le aree scoperte interne ai lotti saranno opportunamente sistemate con la pavimentazione delle aree destinate alla sosta dei mezzi pesanti e alla movimentazione delle merci. Le aree destinate ai posti macchina saranno pavimentate con materiali che permettono la permeabilità dell'acqua.

Le aree rimanenti dovranno essere sistemate a verde, preferibilmente con l'impiego di essenze autoctone.

L'intersezione con la SS 14 dovrà risultare canalizzata e dotata di una corsia centrale di accumulo nonché di corsie di decelerazione e accelerazione laterali.

Sup. parcheggi di relazione da ricavare nelle aree di pertinenza dei lotti (per interventi di nuova realizzazione), min	10 % della superficie utile (Su) ^{var. 2}
Sup. parcheggi per attività commerciali (esclusa la commercializzazione dei prodotti dell'attività produttiva), min	secondo quanto previsto dall'art. 16 del DPGR 0126/Pres/95
Sup. per aree da riservare a verde alberato (con essenze autoctone), min	10 % della Sf

(5) Disposizioni particolari

L'allineamento degli edifici ai confini, escluso quello verso strada, è ammesso fatti salvi i diritti di terzi. I lotti destinati a depositi all'aperto dovranno essere recintati lungo l'intero perimetro per una altezza di m 2,00.

Alle istanze di concessione o autorizzazione, relativamente agli insediamenti produttivi, dovrà essere allegata una relazione illustrativa delle materia trattate, del ciclo produttivo, degli effetti sull'ambiente e del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Ogni variazione dovrà essere autorizzata previa presentazione di una nuova relazione; la variazione non autorizzata sarà sanzionata come illecito amministrativo.

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie il progetto dovrà inoltre essere corredato dal rilievo aggiornato delle superfici coperte insistenti sul lotto di pertinenza.

La superficie destinata a verde alberato di cui al precedente punto (4), dovrà essere prevista lungo il perimetro dei lotti produttivi, al fine di creare adeguati sistemi di mascheramento rispetto al principali coni visuali.

Non sono consentiti ampliamenti e/o ristrutturazioni degli insediamenti produttivi esistenti con cicli di lavorazione insalubri inseriti nella 1a classe, ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. (DM 02.03.1987).

Le aree scoperte interne ai lotti saranno opportunamente sistemate con la pavimentazione delle aree destinate alla sosta dei mezzi pesanti e alla movimentazione delle merci. Le aree destinate alla sosta delle autovetture andranno preferibilmente pavimentate con materiali che permettono la permeabilità dell'acqua.

Le aree rimanenti dovranno essere sistemate a verde, preferibilmente con l'impiego di essenze autoctone.

E' fatto divieto di realizzare nuovi accessi carrai sulla viabilità di interesse regionale.

Al fine di tutelare l'ambiente prevenendo ogni possibile fonte d'inquinamento tutti gli insediamenti artigianali e industriali dovranno attenersi alle disposizioni delle Leggi vigenti, fra le quali si ricordano a titolo indicativo:

D.P.C.M. 01.03.1991

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

LEGGE 26.10.1995 n. 447

Legge quadro sull'inquinamento acustico

^{var. 2} Modifica del testo con variante n. 2
Sostituita la percentuale 30% con 10%.

D.P.R. 24.05.1988 n. 203

Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16.04.1987 n. 183

LEGGE 10.05.1976 n. 319 (e successive modifiche e integrazioni)

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

DECRETO LEGISLATIVO 27.01.1992 n. 133

Attuazione delle direttive 74/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque

DECRETO LEGISLATIVO 05.02.1997 n. 22

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

L.R. 07.09.1987 n. 30 (e successive modifiche e integrazioni)

Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti

ART. 216 del TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE

D.M. 02.03.1987

Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie

ART. 674 del CODICE PENALE

I progetti e le opere soggetti alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della L.R.07.09.1990 n. 43 e del regolamento di esecuzione (DPGR 08.07.1996 n. 0245/Pres), dovranno avviare, prima dell'inoltro del progetto, la procedura individuata dalla normativa sopracitata.

I progetti dei singoli insediamenti produttivi non soggetti alla normativa sopracitata, ai fini del rilascio della concessione edilizia dovranno essere corredati da una dichiarazione, firmata dal responsabile della ditta a termini di legge, contenente:

1. la qualità e la quantità delle materie prime e prodotti impiegati e dei relativi flussi previsti;
2. la descrizione dei cicli produttivi, delle attrezzature e degli impianti, delle fonti energetiche e dei consumi previsti;
3. l'indicazione dei prodotti finiti o semilavorati e delle relative quantità previste;
4. la descrizione della tipologia e della quantità degli effluenti solidi, liquidi e gassosi, da considerarsi scarti finali dei cicli produttivi, e delle relative modalità di trattamento e/o smaltimento che si intendono adottare;
5. la documentazione a corredo di richieste di pareri e/o autorizzazioni ad Enti diversi dal Comune (per quelle parti non già previste nei punti precedenti).

Eventuali successive modifiche delle caratteristiche e dei dati dimensionali di cui ai precedenti punti dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale.

ART. 16 - ZONA OMOGENEA E4 (ambiti di interesse agricolo paesaggistico)

(1) Stato di fatto

Sono le parti del territorio corrispondenti alle zone agricole ricadenti negli ambiti di interesse agricolo paesaggistico di cui all'art.8 delle Norme di attuazione del PURG.

(2) Destinazioni d'uso

In tale zona sono ammessi esclusivamente interventi riguardanti :

a) Opere strettamente necessarie all'accesso e alla messa a coltura dei fondi, ivi comprese quelle per il deflusso delle acque.

(3) Attuazione

Le opere si realizzano mediante interventi diretti.

(4) Disposizioni particolari

Sono vietate nuove strade, depositi a cielo aperto o discariche, nonché modificazioni degradanti della morfologia e dell'uso del suolo.

Sono ammessi in particolare i seguenti interventi colturali:

- a) la pulizia e la manutenzione delle sponde dei corsi d'acqua;
- b) i rimboschimenti delle aree coltivate;

In corrispondenza dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi e singole piante monumentali è ammesso:

- a) eseguire interventi di gestione selvicolturale per il mantenimento del patrimonio arboreo, secondo le tecniche colturali storicamente in uso e secondo i criteri indicati dalle vigenti norme di polizia forestale regionali;
- b) la gestione del patrimonio arboreo.

In corrispondenza delle zone coltivate è ammesso:

- a) il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie a fini agricolo-produttivi con tecniche agronomiche appropriate, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali della zona;
- b) la rotazione periodica delle colture intensive, impiegando alternativamente colture depauperanti (di rinnovo, autunno-vernine, ecc) e colture miglioratrici (leguminose, graminacee, ecc);
- c) l'impianto di specie arboree indigene o da cellulosa (pioppi), mediante l'impiego di tecniche selvicolturali appropriate, per favorire il loro attecchimento e sviluppo;
- d) il controllo dei parassiti e delle infestanti.

Sono vietati :

- a) i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento dell'attività agricola in atto, che rientrino tra gli interventi di rilevanza urbanistica-ambientale (art.66, comma 2, lett. a), della LR 52/91 e successive modifiche ed integrazioni);
- b) la riduzione di superficie boscata e del prato, in particolare il taglio con estirpazione anche parziale di siepi vive di lunghezza superiore a m 15,00, di boschetti di superficie superiore a mq 100 e di alberi di alto fusto in assenza di autorizzazione, da rilasciarsi esclusivamente a seguito dell'impegno al reimpianto di essenze arboree o arbustive autoctone in numero pari agli estirpati. L'impegno sarà garantito da adeguata cauzione tale da garantire l'intervento diretto da parte del Comune in caso di inadempienza da parte del richiedente. E' comunque consentita la ceduzione secondo gli usi agricoli locali, anche senza autorizzazione;
- c) l'apertura o l'esercizio di cave e discariche e i depositi a cielo aperto non connessi con l'esercizio dell'attività agricola;
- d) gli interventi di modifica dei corsi d'acqua; sono comunque ammesse le opere necessarie ad assicurare il deflusso delle acque e l'irrigazione dei fondi, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche di proprietà o in concessione al Consorzio di Bonifica.

Qualunque intervento di dissodamento o di alterazione dell'ambiente non in armonia con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato e dei luoghi in essere.

Nel caso che i richiedenti la concessione edilizia per edifici a carattere residenziale debbano computare l'area di pertinenza come sommatoria di aree non fisicamente contigue site in questa zona omogenea, è consentito un indice di fabbricabilità massimo di 0,03 mc/mq per tutta l'area di proprietà e del concessionario o in altro diritto reale di godimento che ne consenta l'utilizzo a fini edificatori, purché l'edificio sia costruito all'interno della zona E6.

ART. 17 - ZONA OMOGENEA E5 (di preminente interesse agricolo)

(1) Stato di fatto

Sono le parti del territorio ricadenti negli "ambiti di preminente interesse agricolo" di cui all' art. 9 delle Norme di attuazione del PURG.

In tali ambiti del territorio gli usi agricoli dovranno essere salvaguardati e potenziati rispetto ad ogni altra utilizzazione del suolo.

(2) Destinazioni d'uso

In Tale zona sono ammessi esclusivamente interventi riguardanti :

- a) La salvaguardia e la valorizzazione dell'utilizzazione agricola dei terreni, compresi gli interventi di accorpamento fondiario, di irrigazione e infrastrutturazione, di livellamento dei terreni e di miglioramento delle loro caratteristiche pedologiche;
- b) Edifici per la residenza in funzione della conduzione dei fondi e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi della L.R. 6/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) Edifici relativi alle strutture aziendali, (stalle, magazzini ed annessi rustici, serre per colture specializzate);
- d) Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole;
- e) Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale.

(3) Attuazione

Le opere di cui ai punti a),b),c) del punto precedente si realizzano mediante interventi diretti.

Le opere di cui ai punti d),e) si realizzano mediante Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC).

(4) Indici e parametri urbanistici

• edifici residenziali		
a) IF max	mc/mq	0,03
b) H max	m	8,50
c) Distanze:		
- da confini di proprietà, min	m	5,00
- da allevamenti di animali, min	m	25,00

• edifici relativi alle strutture produttive aziendali		
a) Rapporto di copertura del lotto		
- per lotto < 0,5 ha , Q max	mq/mq	0,40
- per lotto > 0,5 ha , Q max	mq/mq	0,20
b) H max	m	10,00
c) Distanze:		
- da confini di proprietà:		
- per ricoveri di animali	m	10,00
- per i depositi agricoli	m	a confine o 10,00

• edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale		
a) Rapporto di copertura del lotto, max	mq/mq	0,50
b) H max	m	10,00

c) Distanze:		
- dai confini di proprietà	m	15,00
- da zone edificabili e abitazioni isolate	m	(cfr. TAB. A)

• edifici per la conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli		
a) Rapporto di copertura del lotto	mq/mq	0,50
b) H max	m	10,00
c) Distanze:		
- dai confini di proprietà, min	m	10,00

• Depositi e magazzini per la manutenzione delle macchine agricole dell'azienda		
a) Rapporto di copertura del lotto	mq/mq	0,30
b) H max	m	7,50
c) Distanze:		
- dai confini di proprietà, min	m	10,00

(5) Disposizioni particolari

Le opere irrigue esistenti e, in generale, di infrastrutturazione rurale saranno tutelate e potenziate al fine di evitare la sottoutilizzazione del patrimonio infrastrutturale e dell'accrescimento dell'utilizzo agricolo.

Il rilascio della concessione edilizia per edifici residenziali ad imprenditori che già possiedono strutture agricole in zone A o B è condizionato all'impegno della cessazione dell'attività agricola nell'ambito delle predette zone; il permesso di abitabilità conseguente è condizionato alla reale cessazione della suddetta attività.

Gli edifici per la residenza saranno altresì consentiti esclusivamente all'interno di lotti con edifici di cui ai punti c),d),e) di pari o maggiore superficie coperta esistenti o concessi contemporaneamente; in questo caso il permesso di abitabilità per gli edifici di cui al punto b) è subordinato all'ultimazione ed utilizzazione per la destinazione prevista in concessione dei predetti edifici di cui al punto c).

Al fini della verifica del volume edificabile è consentito assumere a base di calcolo tutti i terreni situati nell'ambito delle zone E in proprietà del concessionario o in altro diritto reale di godimento che ne consente l'utilizzo a fini edificatori anche se non catastalmente accorpati, purché, funzionalmente contigui (art. 88, comma 2, L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni).

Nel caso di aziende con terreni a colture specializzate orticole e floricole, l'indice di edificabilità fondiaria If può essere elevato a mc/mq 0,05, previo parere favorevole dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Le coltivazioni forestali di tipo industriale, come pioppeti e similari devono rispettare una distanza di 100 m dalle zone residenziali.

Gli edifici per allevamenti zootecnici, le relative concimale ed i silos foraggeri devono rispettare, a seconda del tipo di allevamento, le distanze contenute nella tabella seguente :

TAB. A

TIPO DI ALLEVAMENTO	TRADIZIONALE	INTENSIVO	INDUSTRIALE
-cunicoli (es. conigli lepri, ecc.) in questa categoria sono compresi anche animali da pelliccia di piccola taglia	≤100 capi	>100 ≤10.000 capi	> 10.000 capi
dist. da zone edificabili	m 50	m 300	m 800
dist. da abitaz. isolate	m 25	m 500	m 500
-avicoli di piccola taglia (fino a Kg 5 a fine ciclo)	≤100 capi	>100 ≤15.000 capi	> 15000 capi
dist. da zone edificabili	m 50	m 300	m 800
dist. da abitaz. isolate	m 25	m 150	m 500
-avicoli di grossa taglia (oltre Kg 5 a fine ciclo)	≤50 capi	>50 ≤5.000 capi	> 5000 capi
dist. da zone edificabili	m 50	m 300	m 800
dist. da abitaz. isolate	m 25	m 150	m 500
-bovini, equini e caprini	≤5 capi	>5 ≤50 capi	> 50 capi
dist. da zone edificabili	m 50	m 300	m 800
dist. da abitaz. isolate	m 25	m 150	m 500
-suini	≤5 capi	>5 ≤30 capi	> 30 capi
dist. da zone edificabili	m 50	m 500	m 1.500
dist. da abitaz. isolate	m 25	m 300	m 1.000

Ogni allevamento dovrà essere occultato alla vista con l'impianto, lungo i confini del lotto, di essenze arboree di alto fusto tipiche del luogo (querce, roveri, olmi, ontani, ecc.).

Nella zona omogenea E5 sono vietate cave di materie inerti, discariche e depositi a cielo aperto non connessi con l'esercizio dell'attività agricola, nonché il taglio con estirpazione anche parziale di siepi vive di lunghezza superiore a m. 15, di boschetti di superficie superiore a mq 100 e di alberi di alto fusto in assenza di autorizzazione, da rilasciarsi esclusivamente dietro impegno al reimpianto di alberi od arbusti in numero pari agli estirpati. L'impegno sarà garantito da una cauzione adeguata tale da garantire l'intervento diretto da parte del Comune in caso di inadempienza da parte del richiedente. E' comunque consentita la ceduzione secondo gli usi agricoli locali, anche senza autorizzazione.

Il recupero o adeguamento mediante ristrutturazione e/o ampliamento, anche con la creazione di un'unità immobiliare aggiuntiva alla preesistente, per esigenze di edifici ad uso residenziale esistenti alla data di approvazione del PRGC è ammesso fino ad un massimo di 200 mc e comunque non superiore al 50% del volume esistente nel rispetto di quanto prescritto nel punto 4), lett. b) e c) del presente articolo relativamente agli edifici residenziali.

(6) Disciplina delle attività agrituristiche

In tale zona sono ammesse, ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia, le attività classificate come agrituristiche, costituite dalle attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (iscritti nell'apposito elenco) attraverso l'utilizzazione dell'azienda da loro

condotta, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola, che deve comunque rimanere principale.

ART. 18 - ZONA OMOGENEA E6 (di interesse agricolo)

(1) Stato di fatto

Sono le parti del territorio corrispondenti alle zone agricole ricadenti negli ambiti di interesse agricolo, di cui all'art. 10 delle Norme di attuazione del PURG.

In tali ambiti gli usi agricoli andranno incentivati allo sviluppo di una agricoltura di tipo intensivo, con la promozione di adeguate opere di infrastrutturazione rurale.

(2) Destinazioni d'uso

a) La valorizzazione della suscettività agricola del territorio da attuarsi mediante l'utilizzazione agricola dei terreni, compresi gli interventi di accorpamento fondiario, di irrigazione e infrastrutturazione, di livellamento dei terreni e di miglioramento delle loro caratteristiche pedologiche;

Per tale zona valgono le destinazioni d'uso previste al punto 2) del precedente art. 17.

(3) Attuazione

Per tale zona vale quanto previsto al punto 3) del precedente art. 17.

(4) Indici e parametri urbanistici

Per tale zona valgono le prescrizioni indicate al punto 4) del precedente art. 17.

(5) Disposizioni particolari

Per tale zona, oltre a quanto indicato al punto 5) del precedente art. 17, valgono le seguenti disposizioni.

Saranno incentivate le opere irrigue e, in generale, di infrastrutturazione rurale al fine di incentivare l'utilizzo agricolo intensivo.

Il recupero o adeguamento mediante ristrutturazione e/o ampliamento, anche con la creazione di un'unità immobiliare aggiuntiva alla preesistente, per esigenze di edifici ad uso residenziale esistenti alla data di approvazione del PRGC è ammesso fino ad un massimo di ~~200 mc~~ 250 m³ e comunque non superiore al 50% del volume esistente nel rispetto di quanto prescritto nel punto 4), lett. b) e c) dell'art. 17 relativamente agli edifici residenziali.

Nell'area indicata con la sigla E6.D è ammesso anche il ricovero e la manutenzione dei mezzi per il movimento terra, non direttamente impiegati nell'agricoltura.

Le coltivazioni forestali di tipo industriale, come pioppeti e similari devono rispettare una distanza di 100 m dalle zone residenziali.

Per gli ampliamenti vale altresì, quanto prescritto al punto 4), lettere b) e c) dell' art. 17 relativamente agli edifici residenziali.

(6) Disciplina delle attività agrituristiche

In tale zona sono ammesse, ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia, le attività classificate come agrituristiche, costituite dalle attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (iscritti nell'apposito elenco) attraverso l'utilizzazione dell'azienda da loro condotta, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività agricola, che deve comunque rimanere principale.

ART. 19 - ZONA OMOGENEA E6.B (dell'edilizia rurale)

(1) Stato di fatto

Sono quelle parti del territorio ricadenti nell'ambito della zona E6 costituite da insediamenti esistenti non più omogenei con la destinazione agricola della zona.

Tali insediamenti sono costituiti da edifici tipologicamente caratterizzati e con elementi architettonici di un certo pregio o altrettanto caratterizzati quali piccoli aggregati composti con semplici edifici di origine agricola.

(2) Destinazioni d'uso

Vengono confermate le attuali destinazioni d'uso.

(3) Attuazione

Le opere si realizzano mediante interventi diretti.

(4) Disposizioni particolari

Per gli edifici, residenziali esistenti ed attualmente come tali utilizzati, sono consentiti la ristrutturazione e/o l'ampliamento.

Gli ampliamenti saranno concessi, al fine di permettere l'adeguamento delle abitazioni in funzione dei nuclei famigliari ivi residenti alla data di adozione del PRGC nella misura sufficiente a garantire una superficie utile residenziale di mq 25 per ciascun componente il nucleo familiare. Per gli ampliamenti vale altresì quanto prescritto al punto 4), lett. b) e c) dell'art.17 relativamente agli edifici residenziali.

Per gli edifici agricoli dismessi la ristrutturazione e/o ampliamento sono consentiti anche per mutamento di destinazione d'uso verso l'agriturismo, nonché, verso le funzioni ammesse dalle presenti norme per le zone B1 e B2. La dismissione va riferita alla data di approvazione del PRGC e deve risultare da atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Eventuali ampliamenti saranno consentiti esclusivamente nei limiti di un rapporto di mc/mq 0,30 fra volume globale e superficie fondiaria di pertinenza. Dovranno essere comunque rispettate le norme di distanza ed altezza prescritte per edifici di cui al precedente punto 4) del precedente art. 17, nonché le caratteristiche tipologiche e d'uso dei materiali tradizionali esistenti.

Non è ammessa l'intonacatura dei paramenti esterni, qualora almeno la metà della loro superficie sia interamente costituita da muratura in mattoni a vista.

Per gli edifici agricoli suddetti attestati sulla viabilità, di interesse regionale, sono ammessi unicamente mutamenti di destinazione d'uso verso la residenza e l'agriturismo, oppure verso funzioni a servizio degli utenti di tali viabilità, quali :

a) assistenza e manutenzione degli autoveicoli;

b) attrezzature per il ristoro con possibilità, di pernottamento (locande).

In questa zona omogenea è fatto divieto di aprire nuovi accessi carrai sulla viabilità di interesse regionale e gli accessi esistenti devono essere provvisti di opportune canalizzazioni qualora richiesto dall'ente proprietario della strada su specifica istanza del proprietario dell'immobile oggetto di ristrutturazione o di ampliamento.

Inoltre, nella zona omogenea E6.B attestata in prossimità della prevista zona industriale di tipo D2, il riuso delle strutture edilizie è subordinato alla contestuale chiusura dell'accesso esistente sulla SS. 353 ed all'apertura di un unico dispositivo di accesso esclusivamente dalla viabilità extraurbana di collegamento SS. 353 – Zona D2.

ART. 20 – ZONA OMOGENEA F2 (ambiti di tutela ambientale)

(1) Stato di fatto

Corrisponde agli ambiti di tutela ambientale di cui all'art. 4 delle norme di attuazione del PUR, ricadenti negli ambiti boschivi di cui all'art. 6 delle suddette norme ed alle aree di reperimento primario individuate e perimetrate ai sensi dell'art. 70 della L.R. 42/96 e successive modifiche e integrazioni, con le seguenti denominazioni:

- Bosco Baredi
- Bosco Coda di Manin

(2) Destinazioni d'uso

In tali aree dovranno essere promossi tutti gli interventi più approfonditi di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, attraverso un controllo delle funzioni ammesse e compatibili.

(3) Attuazione

In attesa della definizione, da parte del PTRG, del sistema delle aree protette regionali e della relativa strumentazione attuativa l'attuazione è demandata alla strumentazione attuativa disciplinata dall'art. 39 delle norme di attuazione del PUR.

(4) Disposizioni particolari

In attesa della definizione, da parte del PTRG, del sistema delle aree protette regionali, entro i perimetri delle aree di reperimento sopraindicate vigono le norme di salvaguardia di cui all'art. 69 comma 1, lett. a) e b) e comma 2 della L.R.42/96 e successive modifiche e integrazioni.

E' fatto salvo il Piano di Utilizzazione Forestale approvato ai sensi della legislazione vigente in materia. Si individuano infine i seguenti orientamenti generali per l'attuazione delle presenti zone, desunti dal PCS dell'ex Parco della Laguna.

Gli interventi selvicolturali andranno orientati verso una gestione naturalistica dei boschi planiziali, con l'avviamento ad alto fusto del ceduo sottostante le matricine o la rada fustaia e la conservazione degli esemplari arborei particolarmente sviluppati.

Si dovranno evitare interventi di approfondimento e pulizia dei canali di drenaggio interni per garantire la sopravvivenza delle specie igrofile.

Non saranno ammesse colture agrarie entro le radure comprese nel perimetro dei boschi.

All'interno delle aree di particolare pregio naturalistico potranno essere individuate limitate porzioni da destinare all'altofusto per invecchiamento, mediante la libera evoluzione della vegetazione naturale.

ART. 21 - ZONA OMOGENEA F4 (ambiti di tutela ambientale)

(1) Stato di fatto

Sono le parti del territorio corrispondenti agli ambiti di tutela ambientale di cui all'art. 4 delle norme di attuazione del PUR, ricadenti negli ambiti di interesse agricolo-paesaggistico di cui all'art. 8 delle suddette norme.

(2) Destinazioni d'uso

In tali aree dovranno essere promossi interventi di salvaguardia e di valorizzazione dell'ambiente, attraverso un controllo delle funzioni ammesse e compatibili.

(3) Attuazione

In attesa della definizione, da parte del PTRG, del sistema delle aree protette regionali e della relativa strumentazione attuativa l'attuazione è demandata alla strumentazione attuativa disciplinata dall'art. 39 delle norme di attuazione del PUR.

(4) Disposizioni particolari

Fino all'approvazione della strumentazione sopracitata valgono le seguenti prescrizioni, desunte dal PCS dell'ex Parco della Laguna:

1. sono vietati tutti gli interventi di carattere edilizio ed infrastrutturale, manufatti anche se provvisori, nonché quelli in contrasto con le particolari caratteristiche dell'ambiente quali, ad esempio, opere di bonifica, depositi a cielo aperto, aperture di nuove strade, abbattimento di alberi esistenti, alterazioni delle sponde dei corsi d'acqua, dei fossi e delle scoline;
2. sono vietati i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento e allo sviluppo dell'attività agricola in atto, che rientrino tra gli interventi di rilevanza urbanistica-ambientale (art. 66, comma 2, lett. a) della LR 52/91 e successive modifiche e integrazioni);
3. è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche di proprietà o in concessione al Consorzio di Bonifica senza alterazione e variazione della sezione;

Si individuano infine i seguenti orientamenti generali per l'attuazione delle presenti zone.

Allo scopo di favorire il ripristino ambientale saranno da favorire le richieste di sospensione delle colture, secondo le norme e le disposizioni in vigore.

Tra le aree boschive e le aree agricole andrà potenziato il "verde rurale" mediante l'impianto di specie autoctone.

Andranno incrementate, sempre nel rispetto dei vincoli derivanti dalle operazioni di manutenzione e/o pulizia, le caratteristiche di "naturalità" dei corsi d'acqua ai fini dell'estensione dei valori naturalistici e paesaggistici di tali siti, anche con l'adozione delle tecniche dell'ingegneria naturalistica.

ART. 21 bis - ZONA OMOGENEA E4.1 (ambiti di interesse agricolo paesaggistico ricadenti nell'ex parco della Laguna)

(1) Stato di fatto

Sono le parti del territorio corrispondenti alle zone agricole ricadenti negli ambiti di interesse agricolo paesaggistico di cui all'art.8 delle Norme di attuazione del PURG, incluse nell'ex parco naturale della Laguna.

(2) Destinazioni d'uso

In tale zona sono promosse le azioni di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale, attraverso il controllo delle funzioni ammesse e compatibili, in considerazione della sua strategica collocazione tra l'ambito lagunare ed i boschi planiziali.

Sono ammessi gli usi agricoli nel rispetto delle prescrizioni di cui al seguente punto (4).

Nel caso che i richiedenti la concessione edilizia per edifici a carattere residenziale debbano computare l'area di pertinenza come sommatoria di aree non fisicamente contigue site in questa zona omogenea, è consentito un indice di fabbricabilità massimo di 0,03 mc/mq per tutta l'area di proprietà e del concessionario o di altro diritto reale di godimento che ne consenta l'utilizzo a fini edificatori, purché l'edificio sia costruito all'interno della zona E6.

(3) Attuazione

In attesa della definizione da parte del PTRG del sistema delle aree protette regionali e della relativa strumentazione attuativa è ammesso l'intervento diretto nel rispetto delle presenti norme.

(4) Disposizioni particolari

Gli interventi sono disciplinati dalle seguenti prescrizioni generali:

1. sono vietati tutti gli interventi di carattere edilizio ed infrastrutturale, manufatti anche se provvisori, nonché quelli in contrasto con le particolari caratteristiche dell'ambiente quali, ad esempio, opere di bonifica, depositi a cielo aperto, aperture di nuove strade, abbattimento di alberi esistenti, alterazioni delle sponde dei corsi d'acqua, dei fossi e delle scoline;
2. sono vietati i movimenti di terra e le alterazioni della morfologia del suolo, ad eccezione di quelle necessarie al mantenimento e allo sviluppo dell'attività agricola in atto, che rientrino tra gli interventi di rilevanza urbanistica-ambientale (art. 66, comma 2, lett. a) della LR 52/91 e successive modifiche e integrazioni);
3. è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche di proprietà o in concessione al Consorzio di Bonifica senza alterazione e variazione della sezione;
4. sono ammessi gli interventi sulla vegetazione per il mantenimento dello stato di fatto secondo le tecniche colturali storicamente presenti ed è favorito l'impianto di specie arboree, che dovranno essere caratterizzate dalle essenze arboreo-arbustive autoctone.

In generale è vietato l'abbandono ed il deposito dei rifiuti di qualsiasi genere, l'esercizio del campeggio, l'esecuzione di recinzioni stabili della proprietà, l'accensione di fuochi; è altresì vietato eseguire rettifiche ai corsi d'acqua, abbassamenti dell'alveo, scavi, riporti e movimenti di terra che modifichino la situazione della falda idrica.

In corrispondenza dei nuclei di vegetazione arborea, filari, siepi e singole piante sono consentiti:

- a) la gestione del patrimonio arboreo secondo i criteri selvicolturali indicati dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale Regionale per tutti gli interventi colturali;
- b) l'utilizzo della risorsa arborea dei filari con criteri selvicolturali secondo forme di tipo estensivo e non intensivo; è vietato il taglio a raso delle siepi e dei filari anche per l'approvvigionamento della legna da brucio;
- c) la capitozzatura di gelsi, salici e pioppi, ove viene attuata con consuetudine.

Nelle zone dissodate e coltivate è consentito:

- a) il mantenimento e la valorizzazione delle colture agrarie con tecniche agronomiche appropriate nel rispetto delle caratteristiche paesagistico-ambientali della zona, favorendo le tecniche dell'agricoltura biologica;
- b) il controllo dei parassiti e delle infestanti, favorendo i metodi di lotta biologica.

Nelle zone coltivate è vietata l'estensione delle colture agrarie ai danni della vegetazione arborea e dei prati esistenti.

Qualunque intervento di dissodamento, di riduzione della componente arborea, mediante estirpazione, o di qualsivoglia alterazione dell'ambiente non in armonia con la presente normativa, dovrà comportare l'immediato ripristino ambientale dello stato dei luoghi in essere.

(5) Disposizioni particolari per ambiti specifici

Oltre al rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, entro le aree di seguito identificate, valgono le seguenti ulteriori prescrizioni desunte dal PCS dell'ex Parco della Laguna.

Entro una fascia di m. 150 dagli argini dei corsi d'acqua (canale Cormor e fiume Turgnano), per entrambe le sponde, tutti gli interventi andranno orientati alla ricostituzione dell'ambiente naturale (fasce arboree ripariali, siepi segnaconfini, aree prative, ecc) ed in generale al "verde rurale".

Andranno incrementate, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle operazioni di manutenzione e/o pulizia, le caratteristiche di "naturalità" dei corsi d'acqua ai fini dell'estensione dei valori naturalistici e paesaggistici di tali siti, anche con l'adozione delle tecniche dell'ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di essenze arboreo-arbustive autoctone (salici, ontani, olmi, ecc).

Allo scopo di favorire il ripristino ambientale saranno da favorire in tali fasce le richieste di sospensione delle colture, secondo le norme e le disposizioni in vigore.

Nell'ambito lagunare, delimitato dal corso d'acqua antistante l'argine perilagunare, è vietato qualsiasi movimento di terra, con formazione e abbattimento di arginature, escavo di canali, opere di colmata e simili, di qualsiasi natura, ragione e ordine di grandezza.

E' vietato altresì qualsiasi intervento dal quale possa derivare turbamento per le condizioni di equilibrio idraulico-sedimentologico.

Eventuali interventi inderogabili e urgenti potranno essere presi in considerazione solo per opere strettamente necessarie alla regimazione idraulica o altri interventi, volti alla riqualificazione e alla tutela dell'ambiente, attuati sulla base di indicazioni scaturite da studi condotti con rigore scientifico e verificati durante tutte le fasi attuative.

Non sono ammessi ancoraggi fissi, pontili, strutture di tipo mobile o fisso anche se precarie.

ART. 22 - ZONA L2 (ormeggio e ricovero natanti)

(1) Stato di fatto

E' la zona destinata a soddisfare le richieste di ormeggi e ricoveri per piccole imbarcazioni dei residenti nel Comune di Muzzana del Turgnano.

(2) Attuazione

Gli interventi sono definiti dal progetto esecutivo di utilizzo predisposto dal Comune e dal relativo regolamento di utilizzo/gestione dell'approdo, approvati rispettivamente con delibera CC n° 45 e 46 del 30.05.1986.

ART. 23 - ZONA O (con funzioni miste)

(1) Stato di fatto

Sono le parti del territorio in cui gli insediamenti esistenti sono di carattere misto, ove cioè la primaria funzione residenziale è accompagnata e commista ad altre funzioni.

(2) Destinazioni d'uso

La zona è riservata alla residenza ed alle attività connesse e compatibili esistenti.

Per nuovi edifici o trasformazione degli esistenti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso :

- a) Residenza;
- b) Commercio, con esclusione delle grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a mq. 2.500 (ai sensi dell'art. 13 della LR 8/99), ricettive e per la ristorazione, tecniche, amministrative e di servizio;
- c) Artigianali compatibili con la residenza, previa verifica dell'A.S.S.

(3) Attuazione

Le opere si realizzano mediante interventi diretti.

(4) Indici e parametri urbanistici

If max	mc/mq	3,00
H max	m	9,50
Q max	mq/mq	0,50
Distanze:		
da strade, min	m	7,00
da confini di proprietà, min	m	5,00
tra edifici e corpi di fabbrica, min	m	10,00

(5) Disposizioni particolari

Le nuove costruzioni dovranno essere caratterizzate da una destinazione d'uso residenziale non superiore ad una percentuale del 50% della superficie utile realizzabile.

I nuovi fabbricati dovranno integrarsi con quelli esistenti, in particolare per quanto riguarda le tipologie edilizie e l'uso dei materiali.

Limitatamente alle zone miste previste nel settore occidentale del capoluogo, dirimpetto all'intersezione tra la S. S. 14 e la via Roma, il rilascio di nuove concessione edilizie per edifici ad uso commerciale o per il cambiamento della destinazione d'uso di quelli esistenti verso la funzione commerciale, è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna a chiudere gli eventuali accessi carrai sulla viabilità di interesse regionale.

Limitatamente alla zona O prevista sulla S.S. 353 è fatto divieto di aprire nuovi accessi sulla viabilità, statale. Inoltre il rilascio di nuove concessioni edilizie per edifici ad uso commerciale o per il cambiamento della destinazione d'uso di quello preesistente verso la funzione commerciale, è subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna a provvedere opportune canalizzazioni in corrispondenza dell'accesso esistente.

Per la zona O già edificata, delimitata dalla SS 14 e Via degli Orti, sono ammessi interventi prioritariamente finalizzati alla riqualificazione architettonica e funzionale del complesso edilizio esistente, da attuarsi mediante preventivo progetto unitario (accompagnato da un planivolumetrico) sottoscritto per approvazione **eventuale** dall'assemblea di condominio **e comunque secondo le norme vigenti in materia di condominio.** ~~o da tutti i proprietari delle unità immobiliari costituenti l'edificio, e successive concessioni edilizie ad esso conformi che potranno essere rilasciate per ciascuna~~

ART. 23bis - ZONA O1 (mista produttiva e commerciale)

(1) Stato di fatto

Sono le parti del territorio in cui gli insediamenti esistenti sono di carattere misto, commerciale, artigianale, con prevalenza commerciale e circondata da ambito residenziale.

(2) Destinazioni d'uso

La zona è riservata alle attività artigianali e commerciali esistenti, connesse e compatibili.

Per nuovi edifici o trasformazione degli esistenti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso :

Commercio, con esclusione delle grandi strutture di vendita (art. 8 della LR 8/99 successive modifiche ed integrazioni), e superficie di vendita al dettaglio complessivamente non superiore a 800 m², funzioni tecniche, amministrative e di servizio connesse all'attività commerciale; vendita limitata ai prodotti dell'edilizia ed affini.

Artigianali compatibili con la residenza, previa verifica dell'A.S.S.

(3) Attuazione

Le opere si realizzano mediante interventi diretti. Possono essere richieste forme di mitigazione dell'impatto visivo prodotto dai depositi temporanei a cielo aperto quando questi prospettano lungo la via pubblica e sono disposti ad una distanza inferiore da quella che devono osservare gli edifici. Tali forme di mitigazione possono anche prescrivere limitazioni d'altezza dei depositi o il mascheramento degli stessi con muri o siepi vive.

(4) Indici e parametri urbanistici

H max	m	10,00
Q max	mq/mq	0,50 o pari all'esistente
Distanze:		
da strade di interesse regionale, min	m	15,00
da altre strade, min	m	8,00
da confini di proprietà	m	a confine o min 5,00
tra edifici	m	a contatto o min 10,00
Sup. parcheggi stanziali nelle aree di pertinenza dei lotti		1 posto auto ogni 2 addetti con min 1 posto auto
Sup. parcheggi di relazione per attività artigianali da ricavare nelle aree di pertinenza dei lotti (per interventi di nuova realizzazione), min		10 % della superficie utile (Su)
Sup. parcheggi per attività commerciali (esclusa la commercializzazione dei prodotti dell'attività produttiva esistente), min		secondo quanto previsto dall'art. 22 comma1 lett. b) e c) del Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della L.R. 8/99: per esercizi con sup. di vendita inferiore a mq 400: 100% della sup. di vendita;

per esercizi con sup. di
vendita da mq 400 e
superiore:
200% della sup. di vendita.

Sup. per aree da riservare
a verde alberato (con essenze
autoctone), min

10 % della Sf

ART. 24 - ZONA S (per servizi ed attrezzature collettive)

(1) Descrizione

Sono le parti del territorio, pubbliche o d'uso pubblico, riservate a servizi ed attrezzature collettive, di cui all'art. 9 del DPGR 0126/Pres/95, costituite dalle sottozone individuate di seguito con le sigle S1, S2, S3, S4, S5, S6 e contrassegnate nella cartografia di Piano come segue:

S1. ATTREZZATURE PER LA VIABILITA' E TRASPORTI

P parcheggi di relazione

S2. ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA

COP edifici per il culto
CCC edifici per uffici amministrativi
CS centro civico e sociale

S3. ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

Sm scuola materna
SE scuola elementare
SM scuola media inferiore

S4. ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITA'

NP cimiteri
SR attrezzature sanitarie di base

S5. ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO

VE nucleo elementare di verde
VQ verde di quartiere
AS sport e spettacoli all'aperto

S6. SERVIZI TECNOLOGICI

IT impianti per gas, elettricità, trasporto pubblico locale, ecc.
IS discarica inerti

(2) Attuazione

Tale zona si attua con intervento diretto.

(3) Disposizioni particolari.

Qualsiasi intervento in queste zone dovrà prevedere obbligatoriamente e prioritariamente l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi delle vigenti leggi.

Gli indirizzi per la realizzazione degli interventi per sottozona sono indicati di seguito.

Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda al DPGR n° 0126/Pres del 20.04.1995 "Revisione degli standard urbanistici regionali".

ZONA S1 - ATTREZZATURE PER LA VIABILITA' E TRASPORTI

La sottozona è riservata a

a) Parcheggi di relazione, b) Fermata autolinee e relative pertinenze e servizi.

Interventi ammessi

Parcheggi di relazione

A. Aree di centro storico

I parcheggi dovranno essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito.

B. Aree periferiche esterne alle precedenti

I parcheggi non dovranno creare conflitto con la funzionalità della viabilità, in particolare per le arterie a maggiore traffico, e saranno preferibilmente realizzati in asfalto e/o elementi in cls, prevedendo obbligatoriamente un'adeguata alberatura, in misura di una pianta ogni due posti macchina, salvo i casi di dimostrata impossibilità dimensionale e funzionale.

Disposizioni particolari

Nell'ambito dei parcheggi dovranno essere ricavati spazi per la sosta dei veicoli di portatori di handicap ai sensi del DPR. 384/1978.

ZONA S2 - ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA

La sottozona è riservata a :

a) Edifici per il culto, b) Centro civico e sociale, c) Edifici per uffici amministrativi.

Interventi ammessi

2.1 *Edifici per il culto*

Sugli edifici di pregio storico-architettonico, sono ammessi interventi di adeguamento normativo, di restauro e di conservazione tipologica; i rimanenti potranno essere oggetto di ampliamento per esigenze igienico-funzionali e di adeguamento normativo.

Gli interventi dovranno fondarsi su una soluzione architettonica-compositiva che si armonizzi con le preesistenze e nel rispetto delle esigenze della funzionalità viaria.

SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE

Le aree scoperte devono essere sistemate:

A. a verde alberato e attrezzato:

nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio, ad esclusione, per dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si collochi nell'ambito delle zone urbanizzate od edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici esistenti;

B. a parcheggi stanziali e di relazione, nelle aree di pertinenza e/o in prossimità delle stesse:

- a) in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici;
- b) in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici, nel caso di attrezzature ricadenti nell'ambito delle zone urbanizzate o edificate, ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

2.2 *Centro civico e sociale*

Per gli edifici destinati a centro civico e sociale valgono le norme riportate al precedente punto 2.1.

2.3 *Edifici per uffici amministrativi*

Per gli edifici per uffici amministrativi (quali: municipio, uffici comunali, uffici postali, vigili urbani, pubblica sicurezza, ecc.) valgono le norme riportate al precedente punto 2.1.

Disposizioni particolari.

Gli immobili di interesse storico-artistico e le loro pertinenze, costituiti dalle chiese comprese nei centri storici del capoluogo e nella località di Casali Franceschinis e, sono soggette a restauro conservativo.

L'edificio destinato a canonica (Centro civico e sociale) e sue pertinenze, e l'edificio adiacente Piazza S. Marco (Centro civico e sociale) sono soggetti a conservazione tipologica.

Gli interventi ammessi consistono in un insieme sistematico di opere tendenti non solo a conservare l'unità formale e strutturale, ma anche a valorizzare i caratteri architettonici e decorativi nel rispetto delle valenze storico-artistiche, ambientali e documentarie.

Nell'attuazione degli interventi dovrà essere garantita la salvaguardia delle caratteristiche architettoniche ed ambientali esistenti attraverso la promozione di operazioni di ripristino che partano da un'approfondita conoscenza storica dell'edificio religioso volta ad acquisire tutti quegli elementi che consentano di riprodurre, con la massima fedeltà possibile all'originario, quanto per incuria o vetustà si è perduto o degradato assicurando, successivamente, l'immutabilità del ripristino attraverso costanti interventi manutentivi.

Gli interventi di ripristino riguardano essenzialmente:

- a) la conservazione e la ricostruzione delle strutture originarie, nonché, degli elementi architettonici puntuali (portali, finestre, edicole, ecc.);
- b) l'eliminazione delle aggiunte di carattere superfetativo;
- c) il completamento e l'introduzione degli impianti necessari all'uso attuale;
- d) la modificazione degli elementi non strutturali, variabili rispetto alla tipologia degli edifici.

Ogni intervento dovrà essere preceduto da una dettagliata descrizione dei materiali impiegati, delle tecniche di lavorazione e delle tecniche di realizzazione di ogni struttura e di ogni elemento.

La descrizione deve tener conto: del tipo di materiale impiegato, indicando le caratteristiche in relazione al tipo; dello stato di conservazione, indicando il degrado ed il dissesto di cui è affetto e di cui è necessario fornire le caratteristiche qualitative e quantitative.

Le aree libere sono inedificabili e gli spazi alberati e a verde devono essere conservati nella loro integrità.

In questa zona tutte le operazioni di ripristino delle condizioni architettoniche necessarie alla identità degli edifici, vanno sottoposte a preventivo parere della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia.

Per il complesso comprendente il CS e la Sm è ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento rispettando i parametri edilizi ed urbanistici della zona B1 ma con un Q_{max} pari a 0,50 ed una progettazione unitaria dell'intero complesso.

ZONA S3 - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

La sottozona è riservata ad edifici per:

a) Scuola materna, b) Scuola elementare, c) Scuola media inferiore.

Interventi ammessi

3.1 *Scuola materna*

L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:

Q max nuove costruzioni	30 % della Sf
Q max edifici esistenti	50 % della Sf
DCP min	secondo Codice Civile

SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE

Le aree scoperte devono essere sistemate:

- A. a verde alberato e attrezzato:
nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio, ad esclusione, per dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si collochi nell'ambito delle zone urbanizzate o edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici esistenti;
- B. a parcheggi stanziali e di relazione, nelle aree di pertinenza e/o in prossimità delle stesse:
 - a) in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici;
 - b) in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici, nel caso di attrezzature ricadenti nell'ambito delle zone urbanizzate o edificate, ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

3.2 *Scuola elementare*

L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:

Q max nuove costruzioni	25 % della Sf
Q max edifici esistenti	50 % della Sf
DCP min	secondo Codice Civile

SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE

Le aree scoperte devono essere sistemate:

- A. a verde alberato e attrezzato:
nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio, ad esclusione, per dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si collochi nell'ambito delle zone urbanizzate od edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici esistenti;
- B. a parcheggi stanziali e di relazione, nelle aree di pertinenza e/o in prossimità delle stesse:
 - a) in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici;
 - b) in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici, nel caso di attrezzature ricadenti nell'ambito delle zone urbanizzate o edificate, ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

3.3 *Scuola media inferiore*

L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:

Q max nuove costruzioni	40 % della Sf
Q max edifici esistenti	50 % della Sf
DCP min	secondo Codice Civile

SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE

Le aree scoperte devono essere sistemate:

- A. a verde alberato e attrezzato:
nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio, ad esclusione, per dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si collochi nell'ambito delle

- zone urbanizzate od edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici esistenti;
- B. a parcheggi stanziali e di relazione, nelle aree di pertinenza e/o in prossimità delle stesse:
- a) in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici;
 - in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici, nel caso di attrezzature ricadenti nell'ambito delle zone urbanizzate o edificate, ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

Disposizioni particolari

Gli interventi su edifici di interesse architettonico-ambientale andranno orientati alla conservazione tipologica dell'impianto originario.

Ove non sono presenti tali valori gli edifici potranno essere oggetto di ampliamento per esigenze igienico-funzionali e/o di adeguamento normativo, e di demolizione e ricostruzione. La soluzione architettonico-compositiva dovrà armonizzarsi con i preesistenti corpi di fabbrica e con il contesto edificato.

ZONA S4 - ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITA'

La sottozona è riservata a : a) Edifici per il Servizio sanitario, b) Cimitero

Interventi ammessi

4.1 *Attrezzature sanitarie di base*

Sono ammessi interventi di ampliamento per esigenze igienico-funzionali e/o di adeguamento normativo, e di demolizione e ricostruzione, nel rispetto di una soluzione architettonico-compositiva armonizzata con le preesistenze e con il contesto edificato, secondo i seguenti parametri:

Q max	50 % della Sf
DCP min	secondo Codice Civile

SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE

Le aree scoperte devono essere sistemate:

A. a verde alberato e attrezzato:

nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio, ad esclusione, per dimostrata impossibilità, dei casi in cui il servizio si collochi nell'ambito delle zone urbanizzate od edificate, ovvero dei casi di utilizzo di edifici esistenti;

B. a parcheggi stanziali e di relazione, nelle aree di pertinenza e/o in prossimità delle stesse:

- a) in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici;
- b) in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici, nel caso di attrezzature ricadenti nell'ambito delle zone urbanizzate o edificate, ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

4.2 *Cimiteri*

L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti dovranno integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto sia tipologico che paesaggistico.

Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio e a verde alberato, secondo gli standard di cui al DPGR 0126/95, con funzioni di schermatura soprattutto verso le zone residenziali o di ricomposizione paesaggistica in aree di valore ambientale.

ZONA S5 - ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO

La sottozona è riservata a :

La sottozona è riservata a: impianti per il gas, l'elettricità, il trasporto pubblico locale, con i relativi depositi, magazzini, mercati coperti, ecc. (costituito da: Deposito e magazzino comunale; Cabina ENEL; Pesa pubblica, Impianto idrovoro) e la discarica di inerti.

Interventi ammessi

6.1 *Impianti per il gas, l'elettricità, il trasporto pubblico locale, con i relativi depositi, magazzini, mercati coperti, EP ecopiazzola, centro raccolta rifiuti ecc.*

E' ammessa l'edificazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti, riducendo l'eventuale impatto ambientale con opportuni interventi vegetali di mascheratura perimetrale con impiego di essenze arboreo-arbustive autoctone.

6.2 *Discarica di inerti*

Corrisponde alla parte della zona E6 destinata a discarica di 2.a categoria, tipo A, di cui al DPR n.915/82 e successive disposizioni.

In tale zona possono essere accolti unicamente materiali non inquinanti, tipo :

- inerti costituiti da materiali provenienti da demolizioni di costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- rocce e materiali lapidei.

Dopo l'esaurimento della capacità di stoccaggio, l'area va ritombata con uno strato di terreno sufficiente a consentire la piantagione di essenze ad alto fusto provenienti dal vicino bosco Bando, così da ricreare, nell'arco di 10 anni, il preesistente ambiente.

6.3 *Eco-piazzola, centro raccolta rifiuti*

Corrisponde con l'area destinata a ospitare le attrezzature ed i contenitori per la raccolta temporanea dei rifiuti ingombranti.

Sono ammessi gli interventi di pavimentazione e copertura necessari a svolgere la funzione consentita, con primario riguardo all'ambiente residenziale circostante, provvedendo a ridurre l'impatto ambientale determinato dalla specifica funzione di temporanea conservazione dei rifiuti, con siepi arboree e arbustive. Tutti gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche dell'ambiente residenziale circostante.

Ad esaurimento della discarica l'area interessata si intende classificata come zona agricola di tipo E6 ed assoggettata alle relative norme di attuazione.

ART. 25 - ZONA V (verde privato)

(1) Stato di fatto

Corrisponde alle aree libere di pertinenza delle abitazioni destinate prevalentemente ad orto e con funzioni di contenimento degli insediamenti, diverse da quelle individuate nell'ambito della Zona A di Muzzana capoluogo.

(2) Destinazioni d'uso

La zona è destinata al mantenimento o creazione di aree libere con vegetazione.

Sono ammessi piccoli depositi di attrezzi e prodotti agricoli, serre ed impianti sportivi di uso privato.

(3) Attuazione

Le opere si realizzano mediante interventi diretti.

(3) Indici e parametri urbanistici

Q max		
• Depositi :		
aree libere < mq 200	mq/mq	0,10
aree libere < mq 1.000	mq/mq	0,05
aree libere > mq 1.000	mq/mq	0,03
• Serre, max	mq/mq	0,30
H max	m	3,00
Distanze:		
da confini di proprietà, min	m	a confine o 5,00
da strade, min	m	7,00

(4) Disposizioni particolari

Nel caso in cui gli edifici situati a diretto contatto di tale zona, compresi i lotti saturi o prossimi alla saturazione, che intendono usufruire della possibilità di ampliamento prevista dalle presenti norme per le zone B1, B2 e B3, dimostrino l'impossibilità a ubicare i nuovi ampliamenti nell'ambito delle zone residenziali suddette, è ammesso il loro posizionamento all'interno della zona a verde di rispetto in ottemperanza alle norme di distanza ed altezze prescritte per ogni zona di appartenenza.

Il patrimonio arboreo esistente dovrà essere conservato, curato e sviluppato con la messa a dimora di essenze tipiche locali. Sono pertanto vietati il taglio e l'estirpazione di alberi di medio ed alto fusto, nonché di eventuali siepi, in assenza di specifica autorizzazione del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia.

Nel caso di interventi edilizi in lotti parzialmente interessati da questa zona la progettazione dovrà determinare dettagliatamente gli interventi sull'area verde di pertinenza con elencazione anche dei tipi di essenze utilizzate.

CAPO TERZO - NORME GENERALI PER LA TUTELA AMBIENTALE

ART. 26 - NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA COMPONENTE VEGETALE

Nel territorio comunale le specie naturali erbacee, arbustive e arboree sono tutelate. Per quanto riguarda la definizione di "bosco" ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 490/99, Titolo II si fa riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. 34/97, art. 72 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'art. 10 del R.D. 30 Dicembre 1923, n° 3267, approvato con D.P.G.R. 11.04.1997, n° 0174/Pres.

Le tecniche agronomiche, selvicolturali e fitosanitarie, con le quali eseguire gli interventi di manutenzione, miglioramento o ripristino della vegetazione, devono essere finalizzate alla valorizzazione ecologica e paesaggistica della risorsa.

La manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva comprende gli interventi selvicolturali volti a mantenere i popolamenti in condizioni di densità e composizioni ottimali, in modo da favorire il corretto e armonico sviluppo delle piante. Rientrano tra gli interventi di gestione i tagli di utilizzazione ordinari, le ripuliture, gli sfolli, i diradamenti, le capitozzature e le potature.

a) Specie vegetali

Per gli interventi di nuovo impianto, nel rispetto delle norme di zona, si consiglia l'utilizzo delle seguenti specie, nell'osservanza della disciplina vigente sulla qualità genetica:

Specie arboree:

Quercus robur (farnia)

Carpinus betulus (carpino bianco)

Fraxinus angustifolia (frassino)

Ulmus minor (olmo)

Acer campestre (acero)

Tilia cordata (tiglio)

Populus nigra (pioppo nero)

Specie arbustive:

Crataegus monogyna (biancospino)

Crataegus laevigata (biancospino di bosco)

Prunus spinosa (prugnolo)

Cornus sanguinea (sanguinella)

Cornus mas (corniolo)

Viburnum opulus (viburno)

Viburnum lantana (lantana)

Corylus avellana (nocciolo)

Ligustrum vulgare (ligustro)

Evonymus europaeus (beretta da prete)

Rosa arvensis (rosa cavallina)

Rosa canina (rosa canina)

Acer campestre (acero)

Fasce arboree e arbustive schermanti e dei luoghi umidi

Specie arboree:

Quercus robur (farnia)
Carpinus betulus (carpino bianco)
Fraxinus angustifolia (frassino)
Ulmus minor (olmo)
Acer campestre (acero)
Tilia cordata (tiglio)
Populus nigra (pioppo nero)
Alnus glutinosa (ontano)

Specie arbustive:

Salix cinerea (salice cenerino)
Salix alba (salice bianco)
Salix purpurea (salice rosso)
Salix eleagnos (salice ripaiolo)
Rhamnus cathartica (spincervino)
Frangula alnus (frangola)
Crataegus monogyna (biancospino)
Crataegus laevigata (biancospino di bosco)
Prunus spinosa (prugnolo)
Cornus sanguinea (sanguinella)
Cornus mas (corniolo)
Viburnum opulus (viburno)
Viburnum lantana (lantana)
Corylus avellana (nocciolo)
Ligustrum vulgare (ligustro)
Evonymus europaeus (beretta da prete)
Rosa arvensis (rosa cavallina)
Rosa canina (rosa canina)
Acer campestre (acero)

Per le fasce arboree e arbustive schermanti è possibile inserire piante sempreverdi purchè in percentuale non superiore al 20% dell'impianto.

Tipologie di impianto

Il Piano prevede la salvaguardia e il miglioramento degli elementi arborei e arbustivi, secondo la seguente tipologia:

- Alberature stradali a filari: formazione, lungo la viabilità meccanica e ciclabile, di filari arborei. Il sesto minimo di impianto è di una pianta ogni m 6,00 E' consentito il successivo diradamento delle piante mature a una pianta ogni m 12,00. La scelta delle specie deve essere conforme a quanto indicato nelle presenti norme.

- Fasce arboree e arbustive delle rogge e dei principali corsi d'acqua: conservazione, miglioramento e potenziamento (anche mediante nuovo impianto), lungo le sponde delle rogge e dei principali corsi d'acqua, della vegetazione arborea e arbustiva ripariale, entro la fascia di m. 4,00. Sono consentite la manutenzione e il miglioramento della vegetazione arborea arbustiva con il divieto di taglio delle piante di tiglio, quercia, acero e carpino bianco. Sono consentiti interventi di selezione della vegetazione ai fini della manutenzione idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'ambiente. La scelta delle specie da mettere a dimora deve essere conforme a quanto sopraindicato.
- Schermi e barriere vegetali: formazione di schermi o barriere vegetali lungo il perimetro degli insediamenti agricoli produttivi (allevamenti, ecc.) al fine di ridurre l'impatto sul paesaggio e sull'ambiente. Gli schermi e le barriere potranno essere ridotte in larghezza o interrotte in caso di presenza di manufatti, di infrastrutture, o accessi. Questa tipologia d'impianto si applica anche lungo il perimetro degli insediamenti produttivi industriali e artigianali e degli impianti di smaltimento rifiuti. Per questi ultimi la barriera vegetale deve avere, generalmente, una larghezza minima di m 8,00 e deve essere costituita da almeno quattro filari di piante arboree di altezza media di m 2,00 e da almeno tre filari di piante arbustive di altezza media di m 1,00 con una densità minima d'impianto di una pianta arborea ogni mq 2,00 e di una pianta arbustiva ogni mq 1,00.

ART. 27 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL D.LGS. 490/99, TITOLO II°

Le norme del presente articolo assumono coerenza per gli ambiti ricadenti all'interno dei perimetri di cui al D. Lgs. 490/99, Titolo II.

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano:

1. fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di m. 150 ciascuna, come sotto riportati:
 - 478 - Roggia Cornariola
 - 480 - Fiume Turgnano
 - 481 - Roggia Roiuzzo
 - 482 - Fiume Muzzanella (Roggia Revonchio)
 - 485 - Roggia Grande (Roggia Levada)
 - 487 - Fosso delle Parti
 - 488 - Roggia Fossarella
 - 513 - Torrente Cormor

2. territori coperti da boschi corrispondenti alle Aree di reperimento (art. 70 LR 42/96)
 - Bosco Coda di Manin
 - Bosco Baredie formazioni boschive "isolate" (art. 72 LR 34/97).

Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1) sono prescritti i seguenti interventi:

A) Interventi naturalistici, ambientali e gestionali

- a) la conservazione con finalità naturalistica e paesaggistica degli ambienti d'alveo dei corsi d'acqua, siano essi perenni o temporanei, e delle aree ripariali contermini con vegetazione di tipo arboreo/arbustivo, al fine di garantirne l'evoluzione naturale;
- b) gli interventi di sistemazione idraulica, ove necessari, finalizzati al contenimento delle erosioni spondali con l'adozione delle tecniche di bioingegneria naturalistica.
- c) il controllo della qualità delle acque e ambientale in genere, mediante analisi fisico-chimiche e biologiche, secondo i parametri di legge, finalizzato alla riduzione dell'inquinamento ed alla funzionalità ecosistemica del corpo idrico.

E' fatto divieto:

- a) di ridurre del flusso idrico dei corsi d'acqua. Eventuali derivazioni e prelievi idrici sono consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua;
- b) di scarico di acque reflue se non debitamente autorizzate dagli organi competenti;
- c) di trasformazione morfologica dei siti. E' consentita la manutenzione dell'alveo attivo secondo le forme e modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo;
- d) di deposito di rifiuti di qualsiasi genere.

E' ammessa la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica con la contemporanea esecuzione degli interventi di ripristino ambientale. Qualora siano necessarie opere di difesa arginale, queste dovranno essere realizzate con materiali naturali e secondo le tecniche della

bioingegneria naturalistica mantenendo, di norma, l'inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale.

B) Interventi edificatori

Fermo restando quanto disposto al secondo comma dell'art. 146 del D. Lgs. 490/99, gli interventi edilizi, se rivolti agli edifici esistenti, dovranno tendere ad una integrazione morfo-tipologica dei nuovi volumi con quelli preesistenti, curando inoltre l'omogeneità dei materiali di finitura.

Nel caso di nuovi interventi la tipologia dovrà tendere alle soluzioni architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, così come per quanto attiene ai materiali di finitura.

In entrambi i casi si dovrà evitare, ove possibile, di ridurre eccessivamente la distanza delle costruzioni dall'alveo dei fiumi.

Dovranno essere infine adottati tutti gli interventi di mascheramento e mimetizzazione (quinte vegetali, ecc.) e di ricomposizione del paesaggio tradizionale (ripristino dei terrazzamenti, muri a secco, ecc.).

Per edifici con destinazione produttiva l'integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra di notevoli dimensioni, sia a forme di minimizzazione dell'impatto e di compensazione tra la parte edificata e quella libera.

Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 2) sono prescritti i seguenti interventi:

- a) la conservazione con finalità naturalistiche e paesaggistiche degli ambiti boscati;
- b) la salvaguardia dalle azioni che possano alterarne l'equilibrio ecologico;
- c) la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle aree prative naturali e seminaturali eventualmente esistenti.

Dovranno essere infine adottate le prescrizioni e gli indirizzi di cui al precedente articolo delle presenti norme.

ART. 27 bis - SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Sono le parti del territorio corrispondenti alle aree di interesse archeologico.

L'attuale destinazione d'uso non può essere modificata.

E' vietata la realizzazione di nuovi edifici o movimenti di terra.

Sono vietati cambi di coltura che prevedono scassi o arature con profondità superiore a cm 30.

Nelle aree ricadenti in zone edificabili, sia private che pubbliche, prima di qualsiasi intervento dovranno essere esperiti tutti gli accorgimenti atti ad individuare la consistenza ed il grado di conservazione dei reperti archeologici dell'area interessata; tali accertamenti dovranno essere preventivamente concordati con la Soprintendenza competente.

CAPO QUARTO - ALTRE ZONE

ART. 28 - RETI ED IMPIANTI INFRASTRUTTURALI

Sono le parti del territorio destinate a:

- a) Rete ferroviaria
- b) Viabilità
- c) Corsi d'acqua
- d) Elettrodotti ad alta e media tensione
- e) Acquedotto
- f) Metanodotto
- g) Fognature
- h) Rete SIP

- RETE FERROVIARIA

- (1) Corrisponde alla sede di pertinenza della ferrovia Venezia-Trieste
- (2) Per tale infrastruttura valgono le norme specifiche delle Leggi e regolamenti nazionali vigenti.

- VIABILITA'

- (1) Sono le zone destinate alla viabilità esistente e di progetto.
- (2) La viabilità, di progetto e, per quanto possibile quella esistente dovranno essere adeguate alle caratteristiche geometriche stabilite dalle Norme Tecniche CNR 28 marzo 1973, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni nonché al Codice della Strada.
- (3) Il tracciato di viabilità di progetto ha valore indicativo e potrà subire motivate variazioni in sede di piani di attuazione o progetti esecutivi, entro le fasce di rispetto stradale così come indicate nelle planimetrie della zonizzazione.
- (4) Le strade sono classificate secondo le indicazioni del P.R.V. in :
 - a) Viabilità autostradale.
 - b) Viabilità di interesse regionale.
 - c) Viabilità locale.
 - c.1) viabilità comprensoriale
 - c.2) viabilità urbana di collegamento
 - c.3) viabilità di quartiere
 - c.4) strade comunali extraurbane
 - c.5) piste ciclabili

Le intersezioni, gli accessi carrai nonché la disciplina delle aree destinate alla viabilità dovranno essere conformi alle norme del Codice della Strada.

viabilità autostradale

- (1) Corrisponde al sedime di pertinenza dell'autostrada A4.
- (2) Per tale infrastruttura valgono le norme specifiche delle Leggi e regolamenti nazionali vigenti.

viabilità di interesse regionale

- (1) Corrisponde al sedime di pertinenza della SS 14 Venezia-Trieste e della SS 353 Udine-Muzzana.
- (2) Per tali infrastrutture valgono le norme specifiche delle Leggi e dei regolamenti nazionali vigenti.

Nel collegamento tra la zona industriale e la SS 353, si devono disporre le condizioni per facilitare l'attraversamento della strada statale a pedoni e ciclisti e raggiungere la pista ciclo-pedonale prevista a est della strada statale stessa

viabilità locale

(1) Corrisponde al sedime di pertinenza relativo a: a) Viabilità comprensoriale, b) Strade urbane di collegamento, c) Strade urbane di quartiere, d) Strade comunali extraurbane, e) Piste ciclabili.

- viabilità comprensoriale

(1) Corrisponde al sedime di pertinenza della strada provinciale Muzzana-Marano Lagunare.

(2) Per tale infrastruttura valgono le norme specifiche che regolamentano le strade provinciali della Provincia di Udine.

- strade urbane di collegamento

(1) Sono le strade comprensoriali interne all'insediamento urbano esistente e di progetto e servono il traffico urbano.

(2) Caratteristiche della sezione tipo e regolazione della circolazione :

La sezione tipo dovrà essere formata, ove possibile, da due corsie, due marciapiedi ed una pista ciclabile.

E' ammessa la semaforizzazione.

- strade urbane di quartiere

(1) Sono le strade interne all'insediamento urbano esistente o di progetto e servono il traffico locale.

(2) Caratteristiche della sezione tipo e regolazione della circolazione :

La sezione tipo dovrà essere, ove possibile, formata da due corsie e due marciapiedi.

Sono accessibili in qualsiasi punto mediante normali immissioni.

E' ammessa la semaforizzazione.

- strade comunali extraurbane

(1) Sono le strade esterne all'insediamento urbano esistente o di progetto e servono il traffico locale.

(2) Ove possibile la sezione dovrà essere formata da due corsie, con sezione minima complessiva di m. 6,00.

piste ciclabili

(1) Sono gli itinerari interni all'insediamento urbano esistente da riservare ai ciclisti e ai pedoni.

(2) La sezione tipo dovrà essere formata da due corsie della larghezza complessiva di m 3,00 con la piantumazione ai lati delle stesse di alberature ad alto fusto autoctone

- CORSI D'ACQUA

(1) Corrispondono ai corsi d'acqua con tracciato e/o caratteristiche assimilabili a quelli fluviali o a rogge, nonché ai canali.

(2) Per consentire una corretta manutenzione dei corsi d'acqua, deve essere riservata una fascia libera, di m. 4,00 per sponda, per il transito dei mezzi meccanici per agevolare le operazioni di drenaggio

(3) I canali ricadenti entro ambiti soggetti a piani attuativi non possono essere ricoperti prima dell'entrata in vigore dei piani stessi.

(4) Per le opere idrauliche di proprietà o in concessione al Consorzio di Bonifica, si applicano le disposizioni citate nel Regolamento di polizia idraulica di cui al R.D. n. 368 del 08.05.1904.

- ELETTRODOTTI AD ALTA E MEDIA TENSIONE.

(1) Corrispondono alle reti ENEL e relativi tralicci di sostegno dei cavi di trasmissione dell'energia elettrica ad alta e media tensione.

(2) Valgono le servitù e le relative prescrizioni di legge riferite alle diverse tensioni d'esercizio.

(3) Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica saranno soggette alle sole norme di distanza fissate dal Codice Civile.

- ACQUEDOTTO, METANODOTTO, FOGNATURE, RETE TELEFONICA

(1) Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico, con esclusione delle zone omogenee F2, F4 e E4.1, è consentita, oltre alla posa di cavi, condutture interrato o aeree, la realizzazione dei manufatti degli impianti necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognatura, acquedotto, impianti di sollevamento "idrovoce", ecc.) e per l'esercizio degli stessi.

Sono esclusi dalla disciplina del presente articolo i tralicci per telecomunicazioni in considerazione delle problematiche di carattere paesaggistico ed ambientale che l'installazione di queste infrastrutture può determinare.

L'installazione di antenne a traliccio, a pilone o similari per telefonia mobile e per ripetitori radiotelevisivi e dei container per le relative apparecchiature è ammessa esclusivamente nelle seguenti zone:

zona omogenea E5

zona omogenea E6

con esclusione delle aree ricadenti all'interno dei beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico, di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 490/1999.

Tali impianti dovranno rispettare in tutti i casi una distanza minima di m 400 dalle zone omogenee A, B, C e di m 400 dagli edifici a destinazione residenziale esistenti nel territorio comunale.

L'altezza massima complessiva delle antenne compresi i tralicci o i piloni non dovrà superare i m 35,00 dal piano di campagna.^{var. 1}

(2) Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle zone omogenee F2, è inoltre consentita la posa di canalette irrigue da parte del Consorzio di Bonifica.

(3) La concessione edilizia relativa riporterà alle opportune prescrizioni e modalità, esecutive atte a garantire la massima compatibilità delle opere con le diverse destinazioni di zona.

var. 1 Testo aggiunto con variante n. 1

L'installazione di antenne a traliccio, a pilone o similari per telefonia mobile e per ripetitori radiotelevisivi e dei container per le relative apparecchiature è ammessa esclusivamente nelle seguenti zone:

zona omogenea E5

zona omogenea E6

con esclusione delle aree ricadenti all'interno dei beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico, di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 490/1999.

Tali impianti dovranno rispettare in tutti i casi una distanza minima di m 400 dalle zone omogenee A, B, C e di m 400 dagli edifici a destinazione residenziale esistenti nel territorio comunale.

ART. 29 - LIMITI DI DISTANZA E VINCOLI

(1) Nell'ambito del territorio comunale verranno osservati i limiti di distanza da determinate opere esistenti o di progetto, secondo il seguente prospetto.

Ferrovia (dalla rotaia più esterna)	m	30,00
Viabilità autostradale	m	60,00
Viabilità di interesse regionale in zone agricole	m	40,00
Viabilità comprensoriale e locale in zona agricola	m	20,00
Corsi d'acqua	m	10,00
Cimitero	m	50,00
Acquedotto in zone agricole	m	3,00

(2) Sono comunque fatte salve specifiche deroghe concesse dagli Enti competenti.

(3) Nell'ambito della viabilità esistente non possono essere autorizzati nelle zone E5 e E6 nuovi accessi ad una distanza inferiore di m 300 da quelli esistenti, per quanto riguarda la viabilità di interesse regionale.

(4) Le fasce di rispetto dal ciglio stradale da osservarsi nell'edificazione sono indicate nelle planimetrie della zonizzazione. La disciplina degli interventi ammessi è quella indicata nelle norme del Codice della Strada. Entro tale fascia potranno essere rilasciati unicamente autorizzazioni per attrezzature e reti tecnologiche, attrezzature di servizio stradale e per il trasporto pubblico, nonché stazioni di servizio per la distribuzione del carburante, in conformità alla legislazione vigente. In ogni caso dovranno essere rispettate le modalità prescritte dagli Enti competenti. Gli edifici residenziali esistenti entro la fascia di rispetto potranno essere ampliati, previo parere favorevole dell'Ente proprietario della strada, nel limite complessivo di mc 150, da concedersi anche in più volte e per necessità d'ordine igienico-sanitario, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario.

TITOLO TERZO - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

ART. 30 - RECINTAZIONI - PARCHEGGI

(1) Le opere di recintazione di aree private in zone A, B e C non potranno avere altezza superiore a m 1,80. L'eventuale parte in muratura o materiale assimilabile non potrà essere superiore a 2/3 della superficie della recinzione prospettante aree pubbliche. I cancelli e relative protezioni potranno comunque raggiungere l'altezza massima di m 3,20. Le norme di cui al presente comma potranno essere derogate nel caso di ripristino di muri o portali di pregio esistenti, ovvero modificate nel caso di diverse prescrizioni da parte di piani attuativi.

(2) Nel caso di nuove recinzioni o rifacimento di esistenti, potrà essere prescritta la realizzazione di un ricovero per contenitore di rifiuti solidi urbani, accessibile dalla strada, nonché l'allineamento con eventuali preesistenze o particolari raccordi in corrispondenza di curve, accessi o intersezioni stradali.

(3) In lotti liberi da edifici per un fronte strada di almeno m 15 e per la profondità di m 12, le nuove recinzioni dovranno essere arretrate al fine di poter ricavare una superficie di parcheggio pari a mq 15,00 per ciascuna unità immobiliare. Non sono da considerarsi unità immobiliari soggette a tale norma le autorimesse. Negli interventi dovranno essere rigidamente rispettate tutte le prescrizioni dettate dal nuovo Codice della Strada.

(4) In caso di nuove costruzioni e, dove possibile, nelle ricostruzioni, ristrutturazioni o ampliamenti, dovranno essere ricavati spazi per posti macchina, in aggiunta a quelli previsti dal comma precedente, in misura non inferiore a 1,00 mq per ogni 10 mc di costruzione.

(5) Le nuove recinzioni in corrispondenza del fronte strada e/o prospicienti spazi pubblici dovranno opportunamente allinearsi a quelle esistenti nei lotti adiacenti e comunque nel rispetto del Codice della Strada.

(6) Le recinzioni in zone agricole sono ammesse per un'altezza massima di m 2 solo per aree pertinenti delle abitazioni o degli insediamenti produttivi;

per le aree coltivate sono ammesse recinzioni in rete metallica per un'altezza massima di m 2 solo nel caso di coltivazioni intensive, in serra o campo aperto;

per le normali coltivazioni a seminativo o per l'arboricoltura da legno è vietata la recinzione diversa dalla siepe agraria di specie autoctone o storicamente acclimatate;

(7) Nel caso di recinzioni in prossimità di incroci stradali, per motivate ragioni di sicurezza stradale, si possono prescrivere limitazioni all'altezza massima e alla distanza dal confine stradale delle recinzioni.

ART. 30 bis – MODIFICA DI DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE

Il mutamento di destinazione d'uso in diversa categoria attuato senza opere è soggetto all'autorizzazione edilizia, ai sensi dell'art. 78, comma 2, della LR 52/91, nelle seguenti aree del territorio comunale:

- a) nell'ambito delle zone omogenee A, così come perimetrata nella cartografia della zonizzazione;
- b) entro una fascia di m 40 ai due lati delle viabilità di interesse regionale (SS 14 e 353), per l'intera tratta di tali arterie compresa entro il territorio comunale;
- c) nell'ambito della zona omogenea D2.1, così come perimetrata nella cartografia della zonizzazione.

ART. 31 - FACOLTA' SPECIALI

- (1) Fatte salve le norme di distanza tra edifici e dai confini, il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può stabilire nell'ambito delle zone B, D3 e O distanze dalle strade inferiori a quelle previste nelle zone di appartenenza, limitatamente agli ampliamenti (in aderenza o in sopraelevazione) degli edifici esistenti, purché si rispettino gli allineamenti esistenti, qualora gli stessi, lungo gli spazi pubblici, non siano pregiudizievoli all'attuazione del Piano.
- (2) Per motivati e documentati motivi di staticità di tutela della pubblica incolumità è consentita, salvo diverse previsioni di piano attuativo, la demolizione e ricostruzione del volume preesistente, nei limiti di altezza e distanza previsti per la zona omogenea di appartenenza.
- (3) Gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo non pregiudicano le possibilità di ampliamenti in deroga all'If relative alla zona omogenea di appartenenza.
- (4) L'area in zona B3 indicata con il simbolo X, sulla confluenza delle strade statali 14 e 353 è inedificabile ma conserva la capacità di esprimere consistenza edilizia come previsto dai parametri urbanistici ed edilizi.
- (5) L'edificio in zona B3 indicato con il simbolo Y può essere comunque ampliato di 75 m² fino a 300 m³ fermi restando tutti gli altri parametri urbanistici ed edilizi prescritti per la zona interessata.
- (6) Nella zona B5 localizzata in Via Campo San Lorenzo, si devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
 - 1) la distanza minima da rispettare dal confine lato sud non dev'essere inferiore a 14 m;
 - 2) la distanza minima da rispettare dalla strada pubblica (Via Campo San Lorenzo) dev'essere applicata considerando la strada stessa della larghezza di 9 m, a partire dall'attuale confine che delimita la strada a est.

ART. 32 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO

Nell'attuazione del PRGC dovranno essere rispettate le prescrizioni geologiche fissate dalle normative geologico-tecniche e delle zone soggette ad esondazioni proposte nell'indagine geologica che correda il PRGC, in conformità al parere geologico degli organi regionali competenti (n. 56/99 del 12.11.99).

ART. 33 - DEROGHE

~~Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4 del precedente art. 29, per il patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del PRGC non conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale è ammesso un ampliamento per una sola volta di un volume non superiore a mc 150 per unità immobiliare, a condizione che tale ampliamento sia motivato da documentate esigenze e che non esistano particolari situazioni di salvaguardia della viabilità, dell'ambiente e del paesaggio che lo precludano.~~

Ferme restando le limitazioni di cui al punto 4 del precedente art. 29, per il patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del PRGC non conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale è ammesso un ampliamento di un volume non superiore a m³ 250 per unità immobiliare, per adeguamento igienico sanitario e funzionale, da concedersi anche in più volte.

Per gli edifici posti entro la fascia di rispetto stradale valgono le disposizioni dell'art. 41 comma 4quater della L.R. 52/91 come riportato al precedente articolo 29.

ART. 34 - ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA

Nelle zone destinate a pubblici servizi è ammessa la realizzazione di opere pubbliche in deroga ai parametri edilizi del presente piano, secondo la procedura fissata all'art. 41, comma 5, della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 35 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

A sensi della L.R. n. 8/2002 articolo 9 i distributori di carburante sono esclusi da tutte le zone, fatta eccezione per le fasce di rispetto stradale in zona “E” e nelle eventuali apposite zone espressamente destinate dal PRGC.

INDICE

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI	1
<u>CAPO PRIMO - GENERALITA'</u>	1
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC)	2
<u>CAPO SECONDO - NOMENCLATURA</u>	3
ART. 3 - DEFINIZIONI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI	3
<u>CAPO TERZO - ATTUAZIONE DEL PIANO</u>	6
ART. 4 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE	6
TITOLO SECONDO - NORME DI ZONA	7
<u>CAPO PRIMO - ZONIZZAZIONE OPERATIVA</u>	7
ART. 5 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE	7
ZONA OMOGENEA A DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE	7
ZONA OMOGENEA B RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO	7
ZONA OMOGENEA C RESIDENZIALE DI ESPANSIONE	7
ZONA OMOGENEA D ARTIGIANALE-INDUSTRIALE	7
ZONA OMOGENEA E AGRICOLA	8
ZONA OMOGENEA F DI TUTELA AMBIENTALE	8
ZONA OMOGENEA L2 PER ORMEGGI E RICOVERO NATANTI	8
ZONA OMOGENEA O CON FUNZIONI MISTE	8
ZONA OMOGENEA S PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE	8
ZONA OMOGENEA V VERDE PRIVATO	8
<u>CAPO SECONDO - NORME SPECIFICHE DI ZONA</u>	9
ART. 6 - ZONA A (di interesse storico e ambientale)	9
(1) Stato di fatto	9
(2) Attuazione:	9
(3) Disposizioni per i piani attuativi	9
(4) Altri elementi normativi	9
ZONA OMOGENEA A 2	9
(2) Destinazioni d'uso:	9
(3) Interventi ammessi:	9
(4) Disposizioni particolari:	10
ZONA OMOGENEA A 3	10
(2) Descrizione dell'intervento:	10
(3) Destinazioni d'uso	10
(4) Interventi ammessi	10
(5) Indici e standard urbanistici ed edilizi	10
ZONA OMOGENEA A 6	12
(3) Destinazioni d'uso	12
(4) Interventi ammessi	12
(5) Indici e parametri urbanistici ed edilizi	13
ZONA OMOGENEA A V	13
(2) Destinazioni d'uso	13
(3) Interventi ammessi	13
ART. 7 - ZONA OMOGENEA B1 (intensiva)	14
(1) Stato di fatto	14
(2) Destinazioni d'uso	14
(3) Attuazione	14
(4) Indici e parametri urbanistici	14
(5) Disposizioni particolari	14

Norme particolari per gli esercizi commerciali	14
ART. 8 - ZONA OMOGENEA B2 (estensiva)	16
(1) Stato di fatto	16
(2) Destinazioni d'uso	16
(3) Attuazione	16
(4) Indici e parametri urbanistici	16
(5) Disposizioni particolari	16
Norme particolari per gli esercizi commerciali	17
ART. 9 - ZONA OMOGENEA B3 (rada)	18
(1) Stato di fatto	18
(2) Destinazioni d'uso	18
(3) Attuazione	18
(4) Indici e parametri urbanistici	18
(5) Disposizioni particolari	18
Norme particolari per gli esercizi commerciali	19
ART. 10 - ZONA OMOGENEA B4 (P.E.E.P.)	20
(1) Stato di fatto	20
(2) Destinazioni d'uso:	20
(3) Attuazione	20
(4) Indici e parametri urbanistici	20
(5) Disposizioni particolari	20
ART. 11 - ZONA OMOGENEA B5 (residenziale convenzionata)	21
(1) Stato di fatto	21
(2) Destinazioni d'uso	21
(3) Attuazione	21
(4) Indici e parametri urbanistici	21
(5) Disposizioni particolari	21
ART. 12 - ZONA OMOGENEA C (residenziale di espansione)	22
(1) Stato di fatto	22
(2) Destinazioni d'uso	22
(3) Attuazione	22
(4) Indici e parametri urbanistici	22
(5) Disposizioni particolari	22
Norme particolari per gli esercizi commerciali	23
ART. 13 - ZONA D2.1 (degli insediamenti produttivi di interesse comprensoriale di progetto)	24
(1) Stato di fatto	24
(2) Destinazioni d'uso	24
(3) Attuazione	24
(4) Indici e parametri urbanistici	25
(5) Disposizioni particolari	25
ART. 14 - ZONA D2.2 (degli insediamenti produttivi di interesse comunale di progetto)	27
(1) Stato di fatto	27
(2) Destinazioni d'uso	27
(3) Attuazione	27
(4) Indici e parametri urbanistici	27
(5) Disposizioni particolari	28
ART. 15 - ZONA OMOGENEA D3 (insediamenti produttivi singoli esistenti)	29
(1) Stato di fatto	29
(2) Destinazioni d'uso	29
(3) Attuazione	29
(4) Indici e parametri urbanistici	29
(5) Disposizioni particolari	30
ART. 16 - ZONA OMOGENEA E4 (ambiti di interesse agricolo paesaggistico)	32
(1) Stato di fatto	32
(2) Destinazioni d'uso	32
(3) Attuazione	32
(4) Disposizioni particolari	32
ART. 17 - ZONA OMOGENEA E5 (di preminente interesse agricolo)	34
(1) Stato di fatto	34
(2) Destinazioni d'uso	34

(3) Attuazione	34
(4) Indici e parametri urbanistici	34
(5) Disposizioni particolari	35
TAB. A	36
(6) Disciplina delle attività agrituristiche	36
ART. 18 - ZONA OMOGENEA E6 (di interesse agricolo)	38
(1) Stato di fatto	38
(2) Destinazioni d'uso	38
(3) Attuazione	38
(4) Indici e parametri urbanistici	38
(5) Disposizioni particolari	38
(6) Disciplina delle attività agrituristiche	38
ART. 19 - ZONA OMOGENEA E6.B (dell'edilizia rurale)	39
(1) Stato di fatto	39
(2) Destinazioni d'uso	39
(3) Attuazione	39
(4) Disposizioni particolari	39
ART. 20 - ZONA OMOGENEA F2 (ambiti di tutela ambientale)	40
(1) Stato di fatto	40
(2) Destinazioni d'uso	40
(3) Attuazione	40
(4) Disposizioni particolari	40
ART. 21 - ZONA OMOGENEA F4 (ambiti di tutela ambientale)	41
(1) Stato di fatto	41
(2) Destinazioni d'uso	41
(3) Attuazione	41
(4) Disposizioni particolari	41
ART. 21 bis - ZONA OMOGENEA E4.1 (ambiti di interesse agricolo paesaggistico ricadenti nell'ex parco della Laguna)	42
(1) Stato di fatto	42
(2) Destinazioni d'uso	42
(3) Attuazione	42
(4) Disposizioni particolari	42
(5) Disposizioni particolari per ambiti specifici	43
ART. 22 - ZONA L2 (ormeggio e ricovero natanti)	44
(1) Stato di fatto	44
(2) Attuazione	44
ART. 23 - ZONA O (con funzioni miste)	45
(1) Stato di fatto	45
(2) Destinazioni d'uso	45
(3) Attuazione	45
(4) Indici e parametri urbanistici	45
(5) Disposizioni particolari	45
Norme particolari per gli esercizi commerciali	46
ART. 24 - ZONA S (per servizi ed attrezzature collettive)	47
(1) Descrizione	48
(2) Attuazione	48
(3) Disposizioni particolari.	49
ZONA S1 - ATTREZZATURE PER LA VIABILITA' E TRASPORTI	49
Interventi ammessi	49
Disposizioni particolari	49
ZONA S2 - ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA	49
Interventi ammessi	49
Disposizioni particolari.	50
ZONA S3 - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE	51
Interventi ammessi	51
Disposizioni <i>particolari</i>	52
ZONA S4 - ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITA'	52
Interventi ammessi	52
ZONA S5 - ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO	52

Interventi ammessi	53
Disposizioni particolari	53
ZONA S6 - SERVIZI TECNOLOGICI	53
Interventi ammessi	54
ART. 25 - ZONA V (verde privato)	55
(1) Stato di fatto	55
(2) Destinazioni d'uso	55
(3) Attuazione	55
(3) Indici e parametri urbanistici	55
(4) Disposizioni particolari	55
CAPO TERZO - NORME GENERALI PER LA TUTELA AMBIENTALE	56
ART. 26 - NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLA COMPONENTE VEGETALE	56
a) Specie vegetali	56
<u>Specie arboree:</u>	56
<u>Specie arbustive:</u>	56
<u>Fasce arboree e arbustive schermanti e dei luoghi umidi</u>	57
<u>Specie arboree:</u>	57
<u>Specie arbustive:</u>	57
Tipologie di impianto	57
ART. 27 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL D.LGS. 490/99,	
TITOLO II°	59
A) Interventi naturalistici, ambientali e gestionali	59
B) Interventi edificatori	60
ART. 27 bis - SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	61
CAPO QUARTO - ALTRE ZONE	62
ART. 28 - RETI ED IMPIANTI INFRASTRUTTURALI	62
- RETE FERROVIARIA	62
- VIABILITA'	62
- CORSI D'ACQUA	63
- ELETTRODOTTI AD ALTA E MEDIA TENSIONE.	63
- ACQUEDOTTO, METANODOTTO, FOGNATURE, RETE TELEFONICA	64
ART. 29 - LIMITI DI DISTANZA E VINCOLI	65
TITOLO TERZO - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE	66
ART. 30 - RECINTAZIONI - PARCHEGGI	66
ART. 30 bis – MODIFICA DI DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE	67
ART. 31 - FACOLTA' SPECIALI	68
ART. 32 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO	69
ART. 33 - DEROGHE	70
ART. 34 - ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA	71
INDICE	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
TITOLO PRIMO - NORME GENERALI	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
CAPO PRIMO - GENERALITA'	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPO SECONDO - NOMENCLATURA	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
CAPO TERZO - ATTUAZIONE DEL PIANO	Errore. Il segnalibro non è definito.
TITOLO SECONDO - NORME DI ZONA	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.
CAPO PRIMO - ZONIZZAZIONE OPERATIVA	Errore. Il segnalibro non è definito.

CAPO SECONDO - NORME SPECIFICHE DI ZONA

Errore. Il segnalibro non è definito.

CAPO TERZO - NORME GENERALI PER LA TUTELA AMBIENTALE

Errore. Il segnalibro non è definito.

CAPO QUARTO – ALTRE ZONE

Errore. Il segnalibro non è definito.

TITOLO TERZO – NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE
SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

ERRORE. IL